

Li, 28 febbraio 2024

All'Assessorato della Difesa dell'Ambiente RAS
Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali
Via Roma, 80
09123 Cagliari.
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
amb.sva@regione.sardegna.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
province di Cagliari e Oristano
sabap-ca@pec.cultura.gov.it

Agli Uffici Regionali Tutela del Paesaggio Sardegna Meridionale
eell.urb.tpaesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it

All'ARPAS
Dipartimento di Cagliari
dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it

Al Parco Geominerario, Storico e Ambientale della Sardegna
protocolloparcogeominerario@pec.it

Oggetto: Osservazioni alle controdeduzioni e alla documentazione integrativa presentata dalla RWM Italia spa. nel procedimento di V.I.A. "ex post", "Nuovo Campo Prove R140 e nuovi Reparti R200 e R210" – Località San Marco, Iglesias (SU)

I sottoscritti Mauro GARGIULO in qualità di presidente regionale pro tempore e Graziano BULLEGAS in qualità di segretario pro tempore del Consiglio Regionale dell'Associazione Italia Nostra onlus – Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione, individuata con Decreto del Ministero dell'Ambiente 20 febbraio 1987 quale associazione nazionale di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n° 349/86, e soggetto portatore di interessi pubblici, diffusi e collettivi, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1958, Nr. 1111, in qualità di «pubblico interessato» ai sensi del comma u) art. 1 del Decreto Legislativo 105/2015 e ss.mm.ii presentano le seguenti

Osservazioni

alle controdeduzioni e alla documentazione integrativa alla VIA ex-post presentata dalla società "RWM Italia SpA" per il "Nuovo Campo Prove R140 e nuovi Reparti R200 e R210 in località San Marco in agro di Iglesias (SU)

Con le quali chiedono

ai sensi degli artt. 25 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., per i sotto descritti motivi la **declaratoria di non compatibilità ambientale o, in subordine, l'inammissibilità dell'istanza depositata dalla Società RWM Italia S.p.A.** relativa al procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) "ex post", comprensivo della Valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.) per la realizzazione del "Nuovo Campo Prove R140 e dei Nuovi Reparti R200 e R210", pubblicata nel portale Sardegna Sira in data 18 ottobre 2022 in quanto **l'impatto dello stabilimento RWM Italia spa ubicato nei comuni di Domusnovas, Iglesias e Musei non risulta compatibile sotto l'aspetto ambientale, paesaggistico, storico, culturale, sotto l'aspetto della sicurezza per i cittadini, per i lavoratori, per le attività nelle aree contermini**, per i seguenti motivi sintetizzati nei 17 punti sottoriportati e meglio esplicitati nelle parti prima, seconda e terza delle presenti osservazioni:

1. Risultano completamente disattese le sentenze del Consiglio di Stato che dichiarano abusive le autorizzazioni di ampliamento dello stabilimento;
2. Inapplicabilità della procedura di V.I.A. "ex post" allo stabilimento in oggetto a causa della compromissione irreversibile dell'area interessata condizionando così la scelta delle possibili alternative e impedendo che il pubblico interessato possa esercitare un'influenza effettiva sull'esito del processo decisionale;
3. Assenza di un piano complessivo e organico di ampliamento e potenziamento dello stabilimento;
4. La censura sulle informazioni tecniche rilevanti contrasta con lo spirito della VIA e della VInCA;
5. Il livello informativo e di dettaglio dei progetti non consente la compiuta valutazione degli impatti ambientali. Sono del tutto assenti le informazioni principali sulle fasi di funzionamento del processo produttivo, sull'applicazione delle migliori tecnologie disponibili e sugli eventuali rischi di possibili incidenti;
6. Parcellizzazione della VIA e assenza di una VIA cumulativa comprensiva di tutti i reparti, edifici e strutture finalizzati all'espansione e all'ampliamento, dello stabilimento attualmente in produzione, dello stabilimento ubicato nell'area industriale di Iglesias e del deposito ubicato nel PIP di Musei;
7. L'ampliamento dello stabilimento è stato realizzato in un'area a destinazione urbanistica non compatibile;

8. L'impatto ambientale dello stabilimento presenta numerose criticità: inquinamento acustico, inquinamento del suolo, inquinamento atmosferico;
9. La presenza di numerose aree di tutela è incompatibile con la realizzazione e l'esercizio di uno stabilimento chimico industriale per la produzione di esplosivi e di ordigni militari e tantomeno con il campo prove per l'esecuzione di test di scoppio dei medesimi;
10. La vicinanza dello stabilimento al Sito di Interesse Comunitario "Monte Linas-Marganai" n° ITB041111SIC può danneggiare in maniera irreversibilmente la biodiversità presente nel sito;
11. L'ampliamento dello stabilimento e la realizzazione del campo prove contrastano palesemente con le norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale;
12. L'impatto paesaggistico dello stabilimento è incompatibile con i beni identitari e culturali presenti nell'area;
13. Lo stabilimento risulta parzialmente realizzato all'interno di un'area individuata come area ad elevato rischio idrogeologico ed a rischio esondazione molto elevato e la sua realizzazione ha comportato il disboscamento e il decortico di una superficie superiore ai 20 ettari;
14. L'ampliamento dello stabilimento è stato edificato sopra terre e rocce di scavo contaminate precedentemente movimentate e riutilizzate. Non è stato inoltre fornito il bilancio delle terre e rocce da scavo e gli esiti della loro complessiva caratterizzazione e destinazione secondo le indicazioni della normativa vigente;
15. Non vengono nemmeno fornite informazioni basilari quali quelle relative ai volumi complessivi degli edifici realizzati, alle superfici dei suoli resi impermeabili a seguito della realizzazione degli edifici, delle reti stradali di collegamento, di ampi piazzali con fondo in cemento;
16. È del tutto assente una relazione esaustiva sull'approvvigionamento idrico dello stabilimento e sullo smaltimento delle acque reflue;
17. Mancano adeguate misure di compensazione degli impatti, in particolare su habitat e vegetazione, con particolare attenzione al disturbo e alle incidenze su habitat e specie di interesse comunitario.

Parte prima

1. PREMESSA

1. Le presenti osservazioni contengono, nella seconda parte, dettagliate considerazioni sulle controdeduzioni formulate da RWM Italia spa, anche alla luce delle recenti integrazioni presentate dall'azienda su richiesta dell'amministrazione, mentre la parte terza è dedicata a una attenta valutazione delle Integrazioni richieste da RAS SVA all'azienda.
2. Le presenti osservazioni sono conseguenti all'integrazione della documentazione depositata in data 13.02.2024 dalla RWM Italia spa su richiesta del Servizio VIA Regionale con nota prot. D.G.A. n. 24331 del 10.08.2023.
3. Le osservazioni integrano le richieste e le osservazioni precedentemente presentate:
 - a) Richiesta del 02/01/2023 con la quale si chiedeva l'inammissibilità dell'istanza depositata dalla Società RWM Italia S.p.A. relativa al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) "ex post" dello stabilimento RWM Italia, pubblicata nel portale Sardegna Sira in data 18 ottobre 2022°.
 - b) Osservazioni presentate dal presidente di Italia Nostra Sardegna nel corso dell'inchiesta pubblica dello scorso 27 aprile 2023.
 - c) Osservazioni presentate in data 16.05.2023 redatte con la collaborazione dei consulenti tecnici prof. Salvatore Carboni, arch. Gabriele Casu, dott. Massimo Coraddu, arch. Maria Paola Falqui, dott. Leonardo Marotta e dott.ssa Flavia Sicuriello, con allegate le relazioni tecniche del dott. Leonardo Marotta, dell'arch. Maria Paola Falqui e del prof. Salvatore Carboni.
 - d) Considerazioni di Italia Nostra Sardegna presentate in data 06.12.2023 in merito alle controdeduzioni presentate dalla RWM Italia spa in risposta alle Osservazioni presentate dall'Associazione nel corso della procedura di VIA postuma in oggetto, con allegate le relazioni tecniche del prof. Salvatore Carboni, del dott. Leonardo Marotta e della dott.ssa Flavia Sicuriello.

2. CENSURA DELLE INFORMAZIONI TECNICHE

Si evidenzia ancora una volta l'anomalia di questa procedura di VIA che oscurando parte dei documenti tecnici impedisce una corretta ed esaustiva conoscenza del progetto.

Tale comportamento rappresenta una violazione delle garanzie partecipative nella fase di VIA in quanto contrasta con le leggi vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale.

L'oscuramento della documentazione pubblicata (di alcuni documenti si legge soltanto l'intestazione mentre tutti i dati e le informazioni contenute sono censurate), l'assenza di un progetto unitario dell'intero ampliamento, l'incompletezza dei documenti in pubblicazione rappresentano un ungiustificato limite alle garanzie partecipative, costringendo i portatori di interesse e quanti ritengono di dover partecipare al procedimento, alla presentazione di osservazioni e relazioni formulate sulla base di dati e di una risultanza istruttoria incompleta.

È di pochi giorni fa la sentenza del TAR del Lazio (12 febbraio 2024, n. 2872) che ha annullato il Dm Ambiente 28 dicembre 2021, n. 548 di approvazione del Piano per la transizione ecologica sostenibile delle aree idonee (cd. "Pitesai"), in quanto secondo i Giudici laziali sono state violate le regole di cui all'articolo 14, Dlgs 152/2006 di piena partecipazione del pubblico durante il procedimento di valutazione ambientale strategica (Vas) sul Piano perché all'atto di messa a disposizione del pubblico della proposta di Piano i documenti erano incompleti violando le garanzie partecipative *"atteso che le osservazioni alla stessa sono state evidentemente formulate sulla base di una risultanza istruttoria incompleta."*

Analoga violazione sta avvenendo nel caso in esame in quanto in aperta violazione dell'art. 24, Dlgs 152/2006 sulla *"Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere"* in materia di VIA.

Se si analizzano alcune delle censure applicate ai documenti pubblicati si coglie il chiaro intento di nascondere informazioni indispensabili per le necessarie valutazioni relative alla sicurezza pubblica e all'impatto ambientale degli impianti oltreché rendere difficoltosa la lettura e la comprensione dei documenti piuttosto che impedire "conseguenze negative ai fini della Pubblica Sicurezza". A titolo di esempio si cita l'allegato CC Relazione Tecnica RT4900902 con circa il 50% delle 85 pagine oscurate.

Non si avverte neppure la motivazione per cui sono stati censurati i nominativi e le professionalità dei tecnici che hanno redatto lo studio e le relazioni tecniche, considerato che le relazioni devono essere sottoscritte da tecnici qualificati, e tralasciando ovviamente l'ipotesi di eventuali "conseguenze negative ai fini della Pubblica Sicurezza", sarebbe utile capire quali altre motivazioni giustificano tale censura impedendo di conoscere nominativo e qualifica professionale dei tecnici che hanno redatto lo studio.

Si ribadisce pertanto la palese violazione della normativa comunitaria esplicitata dalla Decisione del Consiglio di Europa 205/370/CE del 17 febbraio 2005 relativa alla conclusione, a nome della Comunità Europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di «Århus»).

Si osserva pertanto che la impossibilità per il pubblico di poter accedere a parte importante della documentazione impedisce di poter presentare osservazioni attente e compiute vanificando la stessa procedura di VIA e violando la norma che prevede la partecipazione dei portatori di interesse alle scelte che riguardano la comunità e potrebbe rappresentare motivo di illegittimità della procedura in corso.

3. RISPOSTE INCOMPLETE, LACUNOSE, RETICENTI ED EVASIVE

Leggendo le risposte ai chiarimenti richiesti dal Servizio VIA si ha conferma dei vizi già rilevati nelle precedenti osservazioni della procedura di VIA in corso. Si rimanda alla Parte Terza per una attenta valutazione dell'allegato *“Parte I_Integrazioni richieste da RAS SVA_Pubblico”* intitolato: *“Considerazioni sul documento Parte I: risposta alle integrazioni e chiarimenti richiesti dalla RAS, Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali”*.

4. ASSENZA DI UN PROGETTO UNITARIO DELLE ATTIVITÀ DELLO STABILIMENTO E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE CUMULATIVA

Neppure la documentazione integrativa ha sanato la carenza di informazioni sull'impianto realizzato abusivamente. Oltre a non fornire informazioni su tutte le opere realizzate negli ultimi anni e finalizzate all'ampliamento dello stabilimento, la Proponente continua a non produrre un progetto dell'intera fabbrica, nonostante questo fantomatico progetto di efficientamento e potenziamento delle attività dello Stabilimento venga spesso richiamato dallo Studio di Impatto Ambientale e dalla Sintesi non Tecnica

Si ricorda che lo stesso Ministero dell'Ambiente¹ richiama l'obbligo del progetto unitario e chiarisce *«... che questa deve prendere in considerazione, oltre ad elementi di incidenza propri di ogni singolo segmento dell'opera, anche le interazioni degli impatti indotti dall'opera complessiva sul sistema*

¹ Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 15208 del 7.10.1996

ambientale, che non potrebbero essere apprezzate nella loro completezza se non con riguardo anche agli interventi che, ancorché al momento non ne sia prospettata la realizzazione, siano poi posti in essere (o sia inevitabile che vengano posti in essere) per garantire la piena funzionalità dell'opera stessa».

È del tutto evidente quindi che se la finalità della normativa di tutela dell'ambiente è quella di preservare il territorio dalla compromissione derivante da un nuovo intervento, la verifica della sussistenza di un possibile equilibrio tra nuovi impianti e l'ambiente preesistente non può che essere effettuata unitariamente. Solo in tal modo possono essere adeguatamente considerate le peculiarità geografiche, paesaggistiche e culturali della zona interessata.²

5. MANCATO INSERIMENTO DEGLI STABILIMENTI E MAGAZZINI UBICATI ESTERNAMENTE ALLO STABILIMENTO PRINCIPALE

Neppure nella documentazione integrativa presentata si fa alcun cenno agli stabilimenti e ai depositi ubicati esternamente allo stabilimento principale ubicato in località "Matt'e Conti" in agro di Domusnovas e località San Marco in agro di Iglesias. Non vengono citati e presi in esame lo stabilimento ubicato all'interno dell'area industriale di Iglesias, località Sa Stoia, ed il deposito ubicato in comune di Musei località Su Pranu, zona PIP lotto 2. Ambedue le strutture sono nella disponibilità della medesima società e sono funzionali all'attività produttiva dello stabilimento principale di Domusnovas-Iglesias della RWM Italia spa.

Solo nelle controdeduzioni alle osservazioni presentate l'azienda fornisce una descrizione delle due unità esterne, descrivendole come "semplici magazzini di scambio" e indicando che quella sita nell'area industriale di Sa Stoia a Iglesias risulta destinata a contenere "materiale inerte". La Proponente insiste nel ribadire che le due unità esterne non hanno alcun rilievo nella produzione dell'azienda e ribadisce la volontà di non inserirle nella procedura di VIA ex post.

Eppure lo stabilimento ubicato all'interno dell'area industriale di Iglesias è individuato con codice ATECO 25.4, "fabbricazione di armi e munizioni", mentre la struttura ubicata in comune di Musei ha il codice ATECO 47.78.5 "commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari".

² Per un maggior approfondimento si rimanda alla relazione del prof. Leonardo Marotta, PhD, Ambientologo - Analisi della V.I.A "ex post" presentata dalla RWM Italia spa per il Progetto "Nuovo Campo Prove R140 e Nuovi Reparti R200 e R210" in loc. San Marco in agro di Iglesias (SU) – 26 Febbraio 2024 allegata a queste osservazioni.

Per una più precisa descrizione delle attività che si svolgono in queste strutture, si rimanda alle Osservazioni presentate in data 16.5.2023

L'aver arbitrariamente escluso queste unità distaccate e i territori che le ospitano dalla VIA rende la procedura parziale e incompleta, e dunque inadeguata.

Parte Seconda

- In seguito alle sentenze del Consiglio di Stato N. 7490/2021 del 10 novembre 2021 e N. 01777/2023 del 21/02/2023, l'azienda RWM Italia spa ha sottoposto all'ufficio impatti ambientali della Regione Sardegna la richiesta di avvio di un procedimento di Valutazione Impatto Ambientale (VIA) ex-post "Nuovo Campo Prove R140 e Nuovi Reparti R200 ed R210. Valutazione effetti cumulativi delle nuove strutture con l'impianto preesistente." (Richiesta RAS Prot. 9947 del 19 aprile 2022, presentata ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 152/2006).

La richiesta di VIA ex-post era accompagnata da uno Studio di Impatto Ambientale (da qui in poi SIA – RWM) con numerosi allegati.

- In seguito alla richiesta di VIA ex-post presentata da RWM, alcune associazioni, il 2/1/2023 hanno presentato una nota con la quale contestavano l'ammissibilità della procedura e richiedevano un confronto con l'amministrazione, in contraddittorio con l'azienda proponente, attraverso lo strumento della Consultazione Pubblica.

- Nel corso della Consultazione Pubblica che si è tenuta il 27 Aprile 2023, numerosi cittadini e rappresentanti di associazioni e sindacati hanno espresso le loro osservazioni critiche sia nel metodo (l'applicabilità della procedura di VIA ex-post al caso in esame) che nel merito (critiche ai contenuti e alle carenze del SIA – RWM e osservazioni sui rischi e gli impatti ambientali associati allo stabilimento RWM di Domusnovas-Iglesias). Le osservazioni critiche sono state verbalizzate e pubblicate nel sito della Regione.

- In seguito, maggio 2023, le associazioni "Italia Nostra Sardegna", "COBAS Scuola Cagliari" e "Unione Sindacale di Base" – "Social Forum" hanno presentato le loro osservazioni critiche in forma scritta, anche queste sono state pubblicate nel sito della Regione Sardegna.

- La società RWM Italia S.pa ha in seguito presentato le sue controdeduzioni alle osservazioni critiche ricevute, sia nel corso della Consultazione Pubblica del 27/4/2023, sia in seguito, in forma scritta. Le controdeduzioni di RWM state pubblicate nel sito della Regione Sardegna il 17 Luglio 2023.

- Ad agosto 2023 l'ufficio impatti ambientali della Regione Sardegna ha richiesto una serie di integrazioni e chiarimenti (nota RAS a00 05-01-00 prot. 24331 del 10 agosto 2023) cui la RWM ha replicato con l'invio delle risposte suddivise in due parti (Parte I, Parte II) corredate da numerosi allegati; poiché le risposte non risultavano complete ed esaustive gli uffici regionali hanno poi richiesto ulteriori integrazioni (nota RAS a00 05-01-00 prot. 1607 del 17 gennaio 2024) cui la RWM ha replicato con l'invio de un "Completamento Integrazioni richieste" corredato da allegati. Infine 'ufficio impatti ambientali della Regione Sardegna ha pubblicato tutte le risposte e le integrazioni prodotte dall'azienda nel sito della Regione Sardegna il 13 febbraio 2024.

Questa nota si propone quindi di tornare sulle osservazioni critiche presentate nel corso della Conferenza pubblica del 3 aprile 2023 e, in forma scritta, a maggio 2023, alla luce delle controdeduzioni pubblicate da RWM a luglio 2023 e delle successive integrazioni e chiarimenti presentati dall'azienda su richiesta degli uffici regionali e pubblicati il 13/2/2024.

CONSIDERAZIONI SULLE CONTRODEDUZIONI

1) Non applicabilità della procedura di VIA ex-post al caso in esame.

La questione è stata sollevata al punto (2) delle osservazioni di Italia Nostra Sardegna e nella relazione tecnica allegata dell'arch. Falqui presentate il 16/4/2023 al Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali della RAS, a cui ha replicato l'azienda Proponente nelle sue controdeduzioni del luglio 2017 (punti 1d, 1e e 1ak del Rapporto finale Inchiesta Pubblica - Allegato1).

La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale a posteriori non appare applicabile al caso in esame, infatti la procedura non può avere un carattere elusivo delle norme in vigore, altrimenti si tratterebbe di una mera sanatoria dell'opera realizzata in assenza della VIA, non ammessa dalla normativa europea ne da quella nazionale.

Lo ha stabilito anche recentemente dalla sentenza sulle cause C-196/16 e C-197/16 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "una siffatta possibilità di regolarizzazione deve essere subordinata alla condizione di non offrire agli interessati l'occasione di eludere le norme di diritto dell'Unione o di

disapplicarle e di rimanere eccezionale ” (punto 38) e che “una valutazione effettuata dopo la realizzazione e la messa in servizio di un impianto non può limitarsi all’impatto futuro di quest’ultimo sull’ambiente, ma deve prendere in considerazione altresì l’impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione ” (punto 38).

Le norme del diritto europeo in merito alla VIA sono quelle della Direttiva 2011/92/UE che hanno trovato applicazione in Italia nel **d.lgs. n. 152/2006** (artt. 4-10, 19-29 e 30-36). L’art. 22 comma 3 lett. d) del Dlgs. 152/2006 afferma che e lo studio d’impatto ambientale deve contenere “una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l’alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell’opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali”. È evidente che nel caso in esame l’“alternativa zero” non è più praticabile, in quanto i lavori già effettuati hanno comportato una profonda alterazione irreversibile della morfologia del sito interessato: basti pensare che per la realizzazione anche solo dei nuovi reparti R200 ed R210 e della viabilità interna relativa è stato necessario sbancare 65.000 m³ di terre e rocce di cui 25.000 m³ con mezzi meccanici e 40.000 m³ di sbancamenti con mine, come è indicato a pag. 5 della Relazione Tecnica 4900306 “Informazioni Tecniche Aggiuntive” del 15/10/2017 (Allegato 7). Perché la Via “ex post” non abbia un carattere elusivo delle norme e non si risolva in una mera sanatoria della situazione di fatto, tutte le alternative devono essere ancora praticabili e la regolarizzazione in tale stadio procedurale deve consentire ancora al pubblico interessato di esercitare un’influenza effettiva sull’esito del processo decisionale, ma non è certamente questo il caso. Dunque, contrariamente a quanto affermato dall’azienda proponente nelle sue controdeduzioni (punti 16-1e), la sentenza sentenza della Corte di Giustizia UE sulle cause C-196/16 e C-197/16 non è affatto inconferente al caso trattato, ma, al contrario, ribadisce che la procedura di regolarizzazione in atto non deve avere un carattere elusivo delle norme e non si deve risolvere in una mera sanatoria, cosa che nel caso in esame è invece inevitabile, date le profonde modificazioni irreversibili già provocate nell’area di intervento.

Oltretutto lo S.I.A. presentato da RWM disattende quanto prescritto dall’ L’art. 22 comma 3 lett. d) del Dlgs. 152/2006, in quanto, per quanto riguarda la descrizione delle alternative ragionevoli (paragrafo 4.1 pagine 85 – 86). Infatti il SIA – RWM prende in esame esclusivamente le alternative ragionevoli, compresa l’opzione zero, esclusivamente in relazione al Campo Prove R140, mentre ammette candidamente che, per quanto riguarda gli altri reparti, “non sono state prese in considerazione altre

alternative ragionevoli”. Questa vistosa carenza nello SIA – RWM è stata evidentemente rilevata anche dagli uffici regionali che hanno chiesto ulteriori chiarimenti (nota RAS a00 05-01-00 prot. 24331 del 10 agosto 2023), richiesta cui l’azienda ha replicato nella Parte II (punti 7 e 8) ribadendo quanto già affermato nel SIA.

2) Mancata applicazione delle sentenze del Consiglio di Stato, frazionamento illecito degli interventi, assenza di un progetto unitario del piano di efficientamento e potenziamento dello stabilimento RWM.

La questione è stata sollevata ai punti (3) e (4) delle osservazioni di Italia Nostra Sardegna e nelle relazioni tecniche allegate del dott. Marotta e dell’arch. Falqui, presentate il 16/4/2023 al Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali della RAS, a cui ha replicato l’azienda Proponente nelle sue controdeduzioni del luglio 2017 (punti 1a, 1b, 1c, 1i, 1aj e 1am del Rapporto finale Inchiesta Pubblica – Allegato 1).

È opportuno rammentare come la sentenza 7490/2021 del Consiglio di Stato (All. 16) ha accolto le ragioni degli scriventi su alcuni punti fondamentali:

- il frazionamento del piano di potenziamento e ampliamento dello stabilimento RWM in innumerevoli interventi, presentati dall’azienda singolarmente, in modo scorrelato, deve essere considerata una pratica illecita (punto 10 della sentenza);
- lo stabilimento RWM di Domusnovas-Iglesias deve essere considerato uno stabilimento chimico per la produzione di esplosivi, e perciò i piani per il suo ampliamento devono essere sottoposti a VIA obbligatoria nella loro interezza (punti 12, 13 e 14 della sentenza);
- il procedimento autorizzatorio relativo ai nuovi Reparti e al Campo prove 140 dovrà essere rinnovato ab imis, di conseguenza si dovranno acquisire di nuovo i necessari pareri, nulla-osta e le valutazioni degli uffici e degli enti competenti per l’opera nel suo complesso, evitando l’illecito frazionamento del piano complessivo di ampliamento (punto 14.1 della sentenza 7490/2021).

Il Consiglio di Stato si è poi nuovamente espresso con la sentenza N. 01777/2023 (All. 17), pubblicata il 21/02/2023, in merito al successivo ricorso per revocazione presentato da RWM Italia S.p.a. , ribadendo ancora una volta sia il “divieto di artificioso frazionamento del progetto” sia che l’impianto RWM va qualificato come “chimico integrato per la produzione di esplosivi”, che pertanto deve essere assoggettato alla disciplina in vigore che norma le autorizzazioni e l’esercizio di tali impianti.

Le citate sentenze del C.d.S. hanno quindi accolto esplicitamente alcune delle ragioni esposte dai ricorrenti, tra cui la mancata sottoposizione a VIA del piano di ampliamento dello stabilimento RWM, e hanno di conseguenza abrogato i provvedimenti autorizzativi, considerando il dispositivo assorbente riguardo alle altre contestazioni mosse, sulle quali il C.d.S. non si è espresso, ma che mantengono la loro validità e dovranno essere prese in considerazione nel corso di una eventuale ripetizione dell'intero procedimento autorizzatorio che, secondo le sentenze del C.d.S. , dovrà essere rinnovato *ab imis*.

L'azienda proponente, nelle sue Controdeduzioni formulate in merito, insiste invece su una interpretazione distorta e riduttiva delle sentenze del C.d.S.:

- Il Provvedimento Unico n. 82 del 9 novembre 2018, con il quale RWM Italia SpA è stata autorizzata alla realizzazione dei Reparti R200 e R210, e la Delibera G.R. n. 3/26 del 15 gennaio 2019, con cui la Regione Autonoma della Sardegna ha deliberato di non sottoporre a VIA il Campo Prove 140, sono stati annullati dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7490/2021 per la sola mancata sottoposizione a VIA dei due progetti in questione” (punto 1b del Rapporto finale Inchiesta Pubblica – Allegato1);
- a proposito della qualifica dell'impianto, ciò che è certo è l'esitazione del giudice, la sua decisione perplessa, che lo spinge alla precauzione, e questo ai soli fini della sottoposizione a VIA degli interventi. Nient'altro.” (punto 1c del Rapporto finale Inchiesta Pubblica – Allegato1);
- È infine errato sostenere che il frazionamento del complessivo ampliamento in singoli interventi è stato motivo dell'annullamento deciso dal Consiglio di Stato in sede d'appello.” (punto 1c del Rapporto finale Inchiesta Pubblica – Allegato1).

Al contrario di quanto affermato dall'azienda proponente, le sentenze del C.d.C. sono chiare ed esplicite nel sanzionare, non solo la mancata VIA, ma anche l'illecito frazionamento del progetto di ampliamento dello stabilimento RWM. Ciò che doveva essere sottoposto a VIA preventiva era l'intero progetto di ampliamento dello stabilimento, presentato in modo unitario, in modo tale da consentire la valutazione di tutti gli impatti, sia in fase di realizzazione, sia nella successiva fase operativa, in cumulo con l'impianto già esistente.

Le illazioni in merito a una presunta esitazione e perplessità del giudice in merito all'applicazione del principio di precauzione precauzione sono prive di qualunque fondamento. Il ricorso per revocazione

presentato da RWM, che metteva in dubbio l'applicazione di tale principio al caso in esame, è stato infatti respinto dal C.d.S con la N. 01777/2023.

Secondo le argomentazioni suggestive dell'azienda proponente sembrerebbe che l'aver richiamato il principio di precauzione collochi il giudice del Consiglio di Stato nella posizione di incertezza anziché in quella di dover scegliere tra l'obbligo di protezione dell'ambiente e gli interessi economici di una società.

Non vi è invece nessuna incertezza, ma la semplice applicazione dell'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea di cui si riporta il comma 2:

<< 2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".>>

Infatti tale principio ha come scopo principale quello di garantire un alto livello di protezione dell'ambiente attraverso la prevenzione del rischio.

Va ricordato che il ricorso del giudice al principio di precauzione deve soddisfare determinate condizioni³:

- una valutazione scientifica la più completa possibile e la determinazione, nella misura del possibile, del grado d'incertezza scientifica;
- una valutazione del rischio e delle conseguenze potenziali dell'assenza di azione;
- la partecipazione di tutte le parti interessate allo studio delle misure di precauzione, non appena i risultati dalla valutazione scientifica e/o della valutazione del rischio sono disponibili.

Inoltre, i principi generali della gestione dei rischi restano applicabili allorché il principio di precauzione viene invocato. Si tratta dei cinque seguenti principi:

1. la proporzionalità tra le misure prese e il livello di protezione ricercato;
2. la non discriminazione nell'applicazione delle misure;

³ Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A52000DC0001>

3. la coerenza delle misure con quelle già prese in situazioni analoghe o che fanno uso di approcci analoghi;
4. l'esame dei vantaggi e degli oneri risultanti dall'azione o dall'assenza di azione;
5. il riesame delle misure alla luce dell'evoluzione scientifica.

Condizioni indubbiamente soddisfatte dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7490/2021.

Inoltre l'azienda proponente insiste sul fatto che l'ampliamento non può essere considerato abusivo in quanto all'atto della realizzazione della struttura esistevano tutte le autorizzazioni rilasciate dai competenti enti (punti 1a e 1b del Rapporto finale Inchiesta Pubblica – Allegato 1). Ma una struttura può essere considerata abusiva se realizzata senza autorizzazione, se realizzata in difformità dall'autorizzazione ricevuta o anche nel caso in cui l'autorizzazione rilasciata sia basata su informazioni non veritiere presentate dal richiedente.

Quest'ultimo è il caso in discussione, infatti:

1. La soc. RWM ha sostenuto di non produrre esplosivi ma di limitarsi esclusivamente al caricamento degli ordigni. Dichiarazioni smentite, tra gli altri, dai numerosi decreti ministeriali di autorizzazione alla società per produrre esplosivi.
2. Che il suo stabilimento di Domusnovas-Iglesias non fosse da classificare tra gli *"Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro: per la fabbricazione di esplosivi."* e pertanto non ricadesse tra gli stabilimenti da assoggettare a VIA di cui al punto 5.6 dell'allegato A1 della Delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 45/24 del 27 settembre 2017 di recepimento del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico dell'Ambiente). Dichiarazione smentita dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7490/2021.
3. Che non esistesse un progetto di ampliamento dello stabilimento e per tale motivo non fosse necessario presentare un piano industriale. Si sarebbe trattato semplicemente di un insieme di edifici, opifici, officine, impianti industriali di varia natura, depositi e magazzini, cabine elettriche, spogliatoi e mense, servizi igienici, strade e marciapiedi, oltre a infrastrutture varie che per caso sono ubicati nella stessa area e interconnessi tra loro, ma non fanno parte dello

stesso stabilimento. Dichiarazione che non fa onore all'intelligenza di chi la ripete da anni come un mantra.

Queste molteplici dichiarazioni non veritiere hanno condizionato il rilascio delle numerose autorizzazioni che, a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato n. 7490/2021, sono da considerare a tutti gli effetti autorizzazioni non valide e pertanto le opere realizzate sono da considerare abusive.

Alla luce di quanto detto, la procedura di VIA ex-post intrapresa da RWM Italia S.p.a. appare quindi estremamente carente e irregolare visto che, sin dalla sua formulazione, non rispetta il divieto di artificioso frazionamento del progetto, richiamato nelle sentenze del C.d.C. . Basti osservare che lo stesso oggetto del procedimento di VIA ex-post, non è il piano complessivo di ampliamento dello stabilimento, come richiesto dalle sentenze del C.d.C. , ma il: “Nuovo Campo Prove R140 e Nuovi Reparti R200 e R210. Valutazione degli effetti cumulativi delle nuove strutture con l'impianto preesistente.”

Quindi, ancora una volta, si vogliono scorporare due degli interventi (il Nuovo Campo Prove R140 e i Nuovi Reparti R200 e R210), tra i tanti che fanno parte del progetto di ampliamento, per valutare il loro impatto separatamente, in cumulo con “l'impianto preesistente”. Non si capisce neppure cosa debba intendersi con “impianto preesistente”, visto che gli altri interventi che fanno parte del piano di ampliamento dello stabilimento RWM, intrapreso a partire dal 2016, non sono affatto “preesistenti”, ma sono stati realizzati simultaneamente al “Nuovo Campo Prove R140” e ai “Nuovi Reparti R200 e R210”, in un'unica fase di cantiere, come riportato dallo stesso direttore dei lavori nella sua relazione del 2019 (All. 18).

Lo Studio di Impatto Ambientale presentato da RWM, pur citando ripetutamente il “progetto di efficientamento e potenziamento delle attività dello stabilimento” (SIA RWM paragrafo 1.3 pag. 19), si limita a elencare nomi e destinazioni d'uso dei fabbricati presenti nel 2010 e nel 2021 (SIA RWM paragrafi 5.1.3 e 5.1.4 , pagine 144 – 151, i reparti dal 2010 al 2021 sono invece riportati nell'allegato CC che contiene la Relazione Tecnica RT4900902). Elenchi censurati e invisibili a chi scrive, ma che comunque sono cosa ben diversa da una presentazione esaustiva dell'intero progetto di ampliamento, tale da consentire la valutazione degli impatti ambientali conseguenti alla sua realizzazione.

Questa macroscopica lacuna, tale da inficiare l'intero procedimento, è stata rilevata anche dal Servizio Valutazioni Impatti della RAS che, con la nota del 10/8/2023, ha richiesto di integrare la descrizione del progetto “fornendo in particolare una valutazione dei relativi impatti sia in fase di cantiere che di

esercizio”, richiesta a cui l’azienda ha risposto inviando la medesima Relazione Tecnica RT4900902 inviata in precedenza come allegato al SIA (Risposta alle Integrazioni e ai chiarimenti richiesti dalla Regione Autonoma della Sardegna il 10/8/2023 – Parte 1 – paragrafo 1 pag. 5 e allegato 1.1).

In seguito a questo primo tentativo di eludere la richiesta, il Servizio Valutazioni Impatti della RAS si è visto costretto ad insistere, con la nota del 17/1/2024, che ancora una volta richiede di integrare la descrizione degli interventi realizzati con della “valutazione, dei relativi impatti sia in fase di cantiere che di esercizio”, cui l’azienda ha risposto inviando una nuova versione aggiornata della Relazione Tecnica RT4900902, completa di numerosi allegati non visibili al pubblico (censurati anche nel titolo!) e di un paragrafo dedicato alla valutazione degli Impatti Ambientali in fase di cantiere e di uno sui Monitoraggi ambientali (Completamento Integrazioni e ai chiarimenti richiesti dalla Regione Autonoma della Sardegna il 17/1/2024 – paragrafo 1 pagine 4 - 9 con allegata la Relazione Tecnica RT4900902, aggiornata al 30/1/2024), mentre, per quanto riguarda gli impatti ambientali in fase di esercizio, l’azienda sostiene di averli già valutati nel SIA presentato e nella Parte I della Risposta alle Integrazioni e ai chiarimenti richiesti dalla Regione Autonoma della Sardegna il 10/8/2023.

Nella valutazione degli Impatti Ambientali in fase di cantiere (paragrafo 22, pagine 123-133 della RT4900902, aggiornata al 30/1/2024) si sostiene che gli unici impatti significativi, in relazione agli interventi che hanno interessato lo Stabilimento RWM Italia SpA di Domusnovas (SU), sono stati quelli relativi i Reparti R200, R210 e R140, i cui impatti sono stati analizzati nel dettaglio, mentre tutti gli altri sarebbero stati poco significativi o trascurabili.

L’affermazione assolutamente generica non è supportata da alcun elemento concreto, ma risulta del tutto inverosimile a fronte di interventi come quello relativo alla realizzazione del Piazzale esterno E54 e della substation I212 (Codice Univoco 6387/2018 ufficio SUAP Iglesias) che ha comportato sbancamenti per oltre 18.000 m³ nell’area golenale del Rio Figu (come riportato nella relazione dell’ing. Palmas di febbraio 2019 – All. 18), o come l’ampliamento del piazzale di ingresso dello stabilimento (Codice Univoco 496/2016 ufficio SUAP Domusnovas) che ha comportato sbancamenti per oltre 28.000 m³ (come riportato nella Relazione RT4900312 – All.14) a una distanza di appena 350 m dal SIC n. ITB041111 “Monte Linas Marganai”.

Oltretutto anche la cosiddetta analisi dettagliata degli impatti relativi ai cantieri per la realizzazione dei nuovi reparti R200, R210 e del campo prove R140, non riporta alcun valore quantitativo in relazione agli impatti sulle matrici ambientali, quali, rumore, polveri, atmosfera e produzione dei rifiuti, ma solo indicazioni sulle buone pratiche che sarebbero state seguite per mitigarli. Anche in questo caso si

tratta spesso di affermazioni generiche, non supportate da alcun elemento concreto, e difficili da credere. Ad esempio l'affermazione secondo cui *"L'impatto acustico indotto dagli interventi realizzati negli anni è stato determinato prevalentemente dall'uso di macchine e attrezzature di lavoro"* contrasta col fatto, mai menzionato nella relazione, che il cantiere per la realizzazione dei nuovi reparti R200 ed R210 e della viabilità interna relativa ha comportato lo sbancamento di 65.000 m³ di cui 40.000 m³ di rocce demolite mediante l'uso di mine (pag. 5 della Relazione Tecnica 4900306 - Allegato 7). In ogni caso non viene stimata, né vengono fornite misure, dell'emissione acustica generata dalle macchine da cantiere (ruspe, camion, martello pneumatico, etc.) e neppure di quella provocata dall'esplosione delle mine, così come non viene fornita nessuna stima dei volumi di polvere generati dai cantieri o delle superfici di vegetazione rimossa che pure sono certamente ingenti (l'analisi effettuata nella Relazione del dott. Marotta del 25/2/2024 indica la rimozione di una superficie vegetale prossima ai 90.000 m² e il decortico di una superficie prossima ai 160.000 m²). Infine i Monitoraggi Ambientali (paragrafo 23, pag. 133 della RT4900902, aggiornata al 30/1/2024) sono relativi esclusivamente alle fasi di esercizio dell'impianto già esistente, nessun rilievo di nessun tipo viene riportato in relazione alle fasi di realizzazione degli interventi.

In conclusione: non è mai stato presentato un "progetto di efficientamento e potenziamento delle attività dello stabilimento", che comprenda tutti gli interventi in forma organica e unitaria che consenta di valutarne gli impatti, come richiesto dalle sentenze del Consiglio di Stato. Di conseguenza non esiste alcuna valutazione quantitativa degli impatti provocati dagli interventi in fase di realizzazione (né stime né misurazioni sulle diverse matrici ambientali), mentre, come vedremo in seguito, le previsioni relative agli impatti in fase di esercizio sono incomplete, e quelle relative alla fase dell'eventuale dismissione, inesistenti.

In queste condizioni non è evidentemente possibile effettuare alcuna Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di ampliamento dello stabilimento RWM di Domusnovas-Iglesias.

3) Mancato inserimento degli stabilimenti e magazzini ubicati esternamente allo stabilimento principale.

La questione è stata sollevata al punto (5) delle osservazioni di Italia Nostra Sardegna e in quelle del COBAS scuola Cagliari presentate il 16/4/2023 al Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali

della RAS, a cui ha replicato l'azienda Proponente nelle sue controdeduzioni del luglio 2017 (punti 1f, 1g, 1l, 1ab e 1an del Rapporto finale Inchiesta Pubblica – Allegato 1).

Nello Studio di Impatto Ambientale presentato da RWM viene menzionata l'unità esterna "Stabilimento di Musei" (SIA RWM pag. 10) ma non quello sita nell'area industriale di Sa Stoia a Iglesias. Entrambe le unità esterne non vengono prese in considerazione nella valutazione degli impatti cumulativi complessivi dello stabilimento RWM.

Nelle sue controdeduzioni l'azienda proponente ammette implicitamente la lacuna e integra le informazioni fornendo una descrizione di entrambe le unità esterne, descrivendole come "semplici magazzini di scambio" e indicando che quella sita nell'area industriale di Sa Stoia a Iglesias risulta destinata a contenere "materiale inerte". RWM conclude quindi affermando che le attività che si svolgono nelle unità esterne non hanno alcun rilievo in termini di cumulazione di impatti e ribadisce pertanto che non vanno prese in considerazione nello Studio di Impatto Ambientale (punti 1f e 1g del Rapporto finale Inchiesta Pubblica – Allegato1).

La descrizione fornita da RWM risulta però poco attinente al caso, visto che l'unità esterna di Sa Stoia a Iglesias è destinata a ospitare materiali assai poco "inerti", quali 32.000 lt di liquidi facilmente infiammabili (con punto di infiammabilità inferiore a 65° C) e altri 50.000 kg di materiali infiammabili (All.4). Oltretutto il traffico tra lo stabilimento principale e le unità distaccate che fanno da magazzini di scambio si svolge completamente su gomma, in prossimità dei centri abitati, della ferrovia e attraverso la strada statale SS 130, perciò la pretesa che non abbiano alcun rilievo e non vadano incluse nelle valutazioni di impatto è decisamente priva di fondamento.

Si ribadisce che la VIA deve riguardare un progetto industriale organico relativo alla globalità degli interventi comprese le opere già esistenti, in sintesi lo stabilimento attualmente in produzione comprese le strutture esterne funzionali all'attività dello stabilimento.

Il C.di S. ha infatti indicato tra i motivi dell'annullamento dei provvedimenti di assenso e di non assoggettamento a VIA proprio la circostanza che il complessivo ampliamento dello stabilimento industriale fosse stato frazionato in singoli interventi che non erano confluiti nel procedimento di valutazione di impatto ambientale, e che, di conseguenza, risultasse elusa la disciplina di tutela ambientale di cui al D.Lgs. n.152/2006.

La decisione di non inserire gli edifici di Musei e della località Sa Stoia di Iglesias è un motivo ulteriore di annullamento dell'intera procedura di VIA. Va evidenziata a tal proposito la descrizione dell'attività dello stabilimento ubicato nell'area industriale di Iglesias fatta dalla richiedente nelle controdeduzioni rispetto all'istanza presentata dalla società per l'ottenimento dell'autorizzazione della prevenzione antincendi nella quale essa dichiara che è previsto lo stoccaggio di oltre 32 metri cubi di liquidi facilmente infiammabili e di altri materiali infiammabili per una massa complessiva maggiore di 50.000kg.

Per confutare l'ennesima informazione non veritiera fornita dalla richiedente basterebbe comunque verificare i codici ATECO dei due impianti: codice ATECO 25.4, "fabbricazione di armi e munizioni" per lo stabilimento di Iglesias, e codice ATECO 47.78.5 "commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari" per il magazzino di Musei.

Appare ovvio pertanto che la procedura di VIA che esclude questi impianti ripropone a tutti gli effetti i vizi che hanno portato all'annullamento delle autorizzazioni precedenti.

4) Censura di informazioni tecniche di disponibilità pubblica al solo scopo di rendere la documentazione incomprensibile al pubblico.

La questione è stata sollevata al punto (6) delle osservazioni presentate da Italia Nostra Sardegna il 16/4/2023 al Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali della RAS, a cui ha replicato l'azienda Proponente nelle sue controdeduzioni del luglio 2017 (punti 1j, 1k, 1al e as del Rapporto finale Inchiesta Pubblica - Allegato1).

L'azienda richiedente giustifica la presenza dei numerosi omissis nei documenti prodotti in quanto tali cancellazioni non sarebbero tali da pregiudicare la comprensione del progetto a fini conoscitivi, fermi i dettagli che si ritengono appannaggio degli organi tecnici chiamati ad esprimersi nell'ambito dell'istruttoria.

La scelta di consentire un accesso limitato alle informazioni tecniche impedisce di fatto la comprensione dell'intero progetto e limita nel contempo la partecipazione dei cittadini e dei portatori di interesse alla procedura di VIA impedendo loro di intervenire e contribuire al processo di valutazione ambientale in atto.

Le censure dell'azienda richiedente colpiscono oltretutto documenti pubblici, come le immagini ortofotografiche e la cartografia disponibile nel geoportale, messe a disposizione nel portale informatico della Regione Sardegna, immagini satellitari liberamente disponibili in rete, dati disponibili nei bilanci pubblici visionabili alla camera di commercio, etc.

Evidentemente la RWM Italia S.p.a. non ha alcun potere di limitare l'accesso al pubblico a informazioni pubbliche, pertanto i richiami alle ragioni di sicurezza e di riservatezza, invocati dall'azienda, suonano del tutto strumentali e incongrui nel caso in esame.

Si ritiene che tale comportamento del tutto arbitrario sia da censurare e sia motivo di annullamento della procedura proprio perché la documentazione resa pubblica non è conforme alla vigente normativa.

Basti citare per tutte la censura delle tabelle e delle immagini e della Sintesi non Tecnica che avrebbe dovuto riassumere i principali contenuti dello Studio di Impatto Ambientale riferiti alla descrizione del progetto e delle alternative, degli effetti ambientali significativi, delle misure di mitigazione e di monitoraggio, dello scenario ambientale di base, dei metodi utilizzati per la valutazione degli impatti ambientali e delle eventuali difficoltà incontrate nel corso delle analisi e valutazioni. Insomma un documento che avrebbe dovuto fornire una panoramica degli approcci utilizzati per la valutazione, scritto in linguaggio non tecnico, comprensibile al pubblico e redatto ad uso del pubblico è stato censurato nella versione pubblicata!

Sulla illecita censura della Sintesi non Tecnica è infatti intervenuto il Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali della RAS che, in seguito agli esiti dell'inchiesta pubblica, ha richiesto all'azienda di pubblicare la versione meno censurata attualmente pubblicata nella piattaforma informatica della RAS.

Si tratta però purtroppo dell'unico intervento dell'amministrazione regionale per richiedere la rimozione delle censure illecite presenti nella documentazione fornita dall'azienda proponente, infatti persino le successive integrazioni e i chiarimenti richiesti dall'amministrazione e forniti dall'azienda sono stati pubblicati, il 13 febbraio 2024, affetti da censure e omissis, forse persino più pesanti di quelle già presenti nello SIA presentato in origine dalla RWM.

L'imposizione di censure così pesanti, oltre a rendere illeggibile la documentazione formalmente messa a disposizione pubblico, produce effetti paradossali. Per fare alcuni esempi:
- alla richiesta dell'amministrazione di fornire una mappatura della pericolosità idrogeologica interna

allo stabilimento (in base al P.A.I della RAS) indicando gli interventi realizzati all'interno della aree a rischio, l'azienda replica con una immagine, "pubblicata" in forma completamente illeggibile e oscurata (Allegato 2.1 "Sovrapposizione aree PAI e reticolo idrografico", Parte I delle Risposte alle integrazioni e chiarimenti richiesti dalla RAS con la nota del 10 agosto 2023). Censura inutile e offensiva nei confronti di chi legge, visto il reticolo idrografico del PAI è pubblico e le immagini satellitari sono pubblicate in rete, la stessa azienda ha di fatto già pubblicato la mappatura richiesta nel rapporto finale di inchiesta pubblica al punto 1r dove appare (anche al pubblico!) la Fig. 1 "Sovrapposizione tra carta della pericolosità idraulica Studio Comune di Iglesias e foto dell'area da Google Earth", dove si vede chiaramente come il piazzale A54 (estremità nord occidentale dello stabilimento) è stato realizzato in area di pericolosità idraulica molto elevata H14 e che l'attraversamento del rio previsto per l'accesso al reparto R210 si trova nelle fasce di prima salvaguardia previste dal PAI. La censura appare quindi finalizzata a impedire che alcune gravi violazioni della normativa di tutela del rischio idrogeologico risultino evidenti per chi legge, piuttosto che tutelare presunte esigenze di riservatezza aziendale, inesistenti in questo caso. Le evidenti carenze nell'analisi del rischio idrogeologico comportano oltretutto "conseguenze negative ai fini della Pubblica Sicurezza", argomento che paradossalmente l'azienda proponente utilizza per giustificare le sue censure.

- I nominativi e le professionalità dei tecnici che hanno redatto gli studi e le relazioni tecniche presentati dall'azienda proponente sono stati costantemente censurati (persino nella Sintesi non Tecnica attualmente disponibile nel sito della RAS). La censura appare illecita e non consente nemmeno di verificare la correttezza e la completezza della documentazione, considerato che studi e relazioni devono essere sottoscritte da tecnici qualificati. Ancora una volta si producono effetti grotteschi, come nel caso dello Studio di Impatto Ambientale presentato da RWM con le usuali censure degli estensori, che si sono poi presentati in forma ovviamente non anonima in occasione della Consultazione Pubblica del 27 aprile 2023 (il dott. Marco Mazzoni ha presentato il SIA RWM redatto per conto delle società HydroGea Vision Srl). Ancora una volta le censure sembrano finalizzate a impedire verifiche ed eventuali contestazioni da parte del pubblico, piuttosto che tutelare presunte esigenze di riservatezza aziendale.

- I dati relativi a investimenti e occupazione nello stabilimento RWM di Domusnovas-Iglesias, contenuti nell'analisi Costi – Benefici richiesta dall'amministrazione (Allegato 13.1 "Analisi Costi - Benefici", Parte I delle Risposte alle integrazioni e chiarimenti richiesti dalla RAS con la nota del 10 agosto 2023), risultano completamente censurati ed illeggibili, ed è persino impossibile capire quale sia la loro

provenienza. Ci si deve quindi chiedere: se i dati provengono dai bilanci aziendali, pubblici e visionabili presso la camera di commercio di Brescia, per quale ragione e a quale titolo vengono censurati? Se invece i dati relativi a investimenti e occupazione non provengono dai bilanci aziendali da quali fonti provengono? Quale validità hanno? Sono in accordo o in contrasto con quelli indicati nel bilancio? A quale titolo vengono utilizzati in queste valutazioni al posto di quelli pubblicati nei bilanci?

L'impossibilità per il pubblico di poter accedere a parte importante della documentazione impedisce di poter presentare osservazioni attente e compiute vanificando la stessa procedura di VIA e non rispetta la normativa comunitaria (Decisione del Consiglio di Europa 205/370/CE del 17 febbraio 2005, convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale Convenzione di «Århus»).

Tali violazioni rappresentano un potenziale motivo di illegittimità della procedura in corso.

5) Violazioni in relazione alla mancata destinazione urbanistica e ai vincoli imposti dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR).

La questione è stata sollevata ai punti (7) e (11) delle osservazioni di Italia Nostra Sardegna e nella relazione tecnica allegata dell'arch. Falqui, presentate il 16/4/2023 al Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali della RAS, a cui ha replicato l'azienda Proponente nelle sue controdeduzioni del luglio 2017 (punti 1m, 1n, 1o, 1v e 1ao del Rapporto finale Inchiesta Pubblica - Allegato1).

L'area in cui ricadono gli interventi nel Comune di Iglesias non è classificata dal PRG in vigore come zona industriale e non ha una destinazione urbanistica, è una cosiddetta "zona bianca". L'azienda richiedente richiama la disciplina del DPR 380/2001 che, a suo dire giustificerebbe la realizzazione dello stabilimento nell'area priva di destinazione urbanistica e le Norme Tecniche di Attuazione del PPR che non interferirebbero sulla realizzazione dello stabilimento in località San Marco nel comune di Iglesias.

Tali considerazioni contrastano con le norme tecniche di attuazione del PRG del comune di Iglesias approvate con decreto 490/U il 14.4.1980 dell'Assessore EE.LL.UU. della RAS prescrivono agli art. 6 e 6 bis le modalità di predisposizione delle lottizzazioni finalizzate a prevedere, secondo un disegno organico, la sistemazione urbanistica dell'area di intervento, a indicare le opere di urbanizzazione primarie e secondarie, oltre alle modalità di cessione delle aree da destinare a pubblica utilità.

Allorché uno strumento urbanistico generale prevede che la sua attuazione debba avere luogo mediante uno strumento urbanistico di livello inferiore e in particolare che gli interventi edilizi avvengano solo previa adozione di un piano esecutivo, l'assentibilità all'edificazione può avvenire solo dopo che detto strumento di dettaglio è stato approvato ed è divenuto efficace. Infatti la necessità della presentazione di un previo piano attuativo si impone ogniqualvolta si interviene in aree non ancora urbanizzate con interventi edilizi significativi tali da trasformare l'area oggetto dell'intervento.

L'isola amministrativa di San Marco, appartenente al comune di Iglesias, risulta del tutto priva di opere di urbanizzazione e di servizi pertanto, a prescindere dalla mancata destinazione urbanistica della stessa, qualsiasi intervento edilizio, a maggior ragione un intervento industriale di tale portata, avrebbe dovuto essere presentato allegando gli elaborati richiesti dallo strumento urbanistico del comune di Iglesias relativi ai piani attuativi. Tale Piano sarebbe diventato esecutivo a seguito di approvazione nei modi e nei termini di legge dai competenti organi comunali e regionali.

È pur vero che il PRG del comune di Iglesias non contempla i piani attuativi per le aree prive di destinazione urbanistiche, non poteva essere diversamente perché le aree bianche non sono contemplate nello strumento urbanistico comunale, anche perché non esistono neppure nella normativa urbanistica regionale. Questo però non può esimere chi intende realizzare una fabbrica che trasforma un'area boschiva in un agglomerato industriale, dal predisporre un piano attuativo dello stabilimento che intende realizzare.

Il progetto di ampliamento dello stabilimento RWM di Domusnovas-Iglesias risulta inoltre in contrasto con le norme attuative del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), infatti:

- è in contrasto con l'art. 15 delle NTA del PPR che prevede la presentazione di un Piano Attuativo complessivo dell'intero intervento (mai presentato);
- è in contrasto con l'art. 58 delle NTA del PPR, secondo il quale, con riferimento al Parco Geominerario della Sardegna, "La nuova edificazione è consentita solo se prevista nei piani urbanistici comunali adeguati al P.P.R. e nei programmi di conservazione e valorizzazione dei beni urbanistici" (il comune di Iglesias non ha un PUC e il piano di ampliamento dello stabilimento RWM non è incluso in alcun programma di conservazione e valorizzazione dei beni urbanistici).

L'esame della regolarità urbanistica del progetto di ampliamento dello stabilimento RWM di Domusnovas-Iglesias è svolta in dettaglio nella relazione degli arch. Falqui e Casu, allegata a queste osservazioni.

6) Illecita edificazione del Campo Prove R140 in un'area a rischio idrogeologico sottoposta a vincolo (R.D.L. 3267/1923).

La questione è stata sollevata al punto (9) delle osservazioni presentate da Italia Nostra Sardegna e nella relazione tecnica allegata dell'arch. Falqui, presentate il 16/4/2023 al Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali della RAS, a cui ha replicato l'azienda Proponente nelle sue controdeduzioni del luglio 2017 (punti 1q e 1 ao del Rapporto finale Inchiesta Pubblica - Allegato1).

Il "Campo Prove R140" è stato realizzato in un'area sottoposta a vincolo idrogeologico a causa delle sue caratteristiche geomorfologiche ai sensi del RDL 3267/1923 e s.m.i.

Si tratta di un fatto incontestabile, benché inizialmente sia stato negato persino nel SIA-RWM dove, sulla base della consultazione del geoportale della RAS (fig. 10 pag. 25) si afferma che "l'area di studio lambisce la zona di vincolo ma ne è esente". La stessa immagine pubblicata nel SIA mostra però esattamente il contrario, ovvero che il nuovo poligono per test esplosivi denominato "Campo Prove R140" è interamente compreso nell'area sottoposta a vincolo.

Gli estremi catastali dell'area nella quale è stato realizzato il "Nuovo Campo Prove R140" sono riportati nella Relazione Tecnica RWM RT4900126 (All. 19), dove al Paragrafo 1 pag. 4 è specificato che l'intervento "verrà realizzato nel lotto di terreno ubicato nel Comune di Iglesias in località San Marco, distinto N.T.C. fg 903 – mappale 29, di proprietà della società RWM ITALIA". L'Elenco totale dei mappali sottoposti a vincolo ai sensi del R.D.L. 3267/1923 ricadenti nel Comune di Iglesias, del 13/1/2020, è pubblicato dall'Assessorato alla Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, il lotto in questione (foglio 903 mappale 29) è riportato nell'elenco totale dei mappali sottoposti a vincolo ai sensi del R.D.L. 3267/1923 della Provincia Sud Sardegna Comune di Iglesias (pag. 185)⁴. Non vi è quindi alcun dubbio in merito all'insistenza del vincolo.

⁴ Gli elenchi dei mappali sottoposti al vincolo ai sensi del R.D.L. 3267/1923 sono disponibili nel portale di Sardegna Ambiente della RAS: <https://portal.sardegناسira.it/vincolo-idrogeologico>

Gli elenchi relativi alla Provincia Sud Sardegna sono scaricabili al link: <https://portal.sardegناسira.it/stir-iglesias> in quello relativo al comune di Iglesias è specificato che l'elenco dei catastali è stato realizzato utilizzando i dati, aggiornati al 2018, validati dall'Agenzia del territorio, resi disponibili dal Servizio osservatorio del paesaggio del territorio, sistemi informativi della R.A.S.

L'edificazione del Campo Prove R140 ha alterato completamente la morfologia dell'avvallamento, nel quale è stata collocata l'imponente struttura nella quale verranno effettuati i test esplosivi, dotata di massicci terrapieni alti 4 m, che delimitano una superficie interna ampia circa 10 m X 15 m, delimitata da pareti in cls armato, completa di strada di accesso e casamatta per gli operatori. La realizzazione dell'intervento ha comportato la movimentazione di circa 4.940 m³ di terre e rocce di scavo, la rimozione completa della vegetazione per almeno 3.000 m² e circa 160.000 m².

Non risulta che i rischi connessi alla realizzazione di tale imponente struttura in un'area sottoposta a vincolo idrogeologico siano mai stati presi in considerazione, né in fase progettuale né nel corso del percorso autorizzativo, e neppure dal SIA presentato da RWM nella procedura di VIA ex-post⁵.

L'azienda proponente afferma di aver ricevuto dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della RAS (nota protocollo n. 56514 del 1/9/2017) una comunicazione secondo la quale "l'area interessata dai lavori non risulta sottoposta a vincolo idrogeologico", come riportato anche nel SIA – RWM (paragrafo 4.2.1.4 – lettera u, pag. 97), affermazione ribadita anche nelle controdeduzioni dell'azienda (punto 1q). Si suggerisce quindi che questa erronea comunicazione del Corpo Forestale (ma il documento non è stato prodotto dall'azienda proponente) avrebbe giustificato la mancata considerazione del vincolo, che pure poteva essere facilmente rilevato dai progettisti e dai funzionari attraverso la consultazione del geoportale della RAS.

Nelle sue Controdeduzioni alle osservazioni di Italia Nostra (al punto 1q), l'azienda proponente ammette l'errore e specifica che "parte dello stabilimento si trova all'interno dell'area soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 3267/1923. A tutti gli effetti l'area del nuovo campo prove R140 ricade entro suddetta perimetrazione, a differenza del resto dello stabilimento, che è esterno". A detta ammissione fa però seguire la considerazione secondo la quale: "Detto Vincolo, tuttavia non preclude la possibilità di intervenire sul territorio: le autorizzazioni non vengono rilasciate quando esistono situazioni di dissesto reale".

Fermo restando che non risulta sia mai stata richiesta né ottenuta nessuna autorizzazione specifica, relativa al vincolo idrogeologico ai sensi del RDL 3267/1923, l'affermazione risulta infondata, infatti:

il R.D.L. 3267/1923 tutela per scopi idrogeologici i terreni che *"possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque"* (art. 1). L'area in questione, a causa

⁵ Analisi e dati relativi all'intervento si trovano nella Relazione Tecnica degli architetti Falqui e Casu (scheda n. 1 - Realizzazione di un nuovo Poligono per Test Esplosivi Campo Prove R140; e nella Relazione sull'analisi degli impatti ambientali del dott. Leonardo Marotta (Allegato 2). Entrambe le relazioni sono allegate a queste osservazioni.

delle pendenze e della natura del suolo, presenta evidentemente rischi di erosione, dilavamento e instabilità dei suoli, tali da giustificare l'imposizione del vincolo, ed infatti era stata sottoposta a rimboschimento nei decenni passati⁶, motivo per cui il Piano Paesaggistico Regionale la sottopone a vincolo paesaggistico ambientale a causa della presenza di "impianti boschivi artificiali" (come documentato nello stesso SIA presentato da RWM, figura 6 pag. 22).

L'apposizione del vincolo idrogeologico determina il divieto di apportare modificazioni o d'introdurre forme di utilizzazioni che possano far perdere stabilità ai terreni o turbare il regime delle acque, pertanto la rimozione della vegetazione e la movimentazione dei suoli è soggetta a fortissime restrizioni, le violazioni sono sanzionate (art. 24, 25, 26 del R.D.L. 3267/1923), ed in ogni caso è richiesta una autorizzazione specifica relativa al vincolo idrogeologico. Le modalità con le quali le autorizzazioni devono essere richieste, e cosa può essere oggetto di autorizzazione è regolato dalla legislazione regionale (art. 20 del R.D.L. 3267/1923).

In Sardegna la materia è regolata dalla L.R. n. 8/2016, Legge forestale della Sardegna, che ribadisce come siano soggetti a specifica autorizzazione "Gli interventi selvicolturali che modificano lo stato di fatto delle aree boscate e gli altri interventi che presuppongono una variazione della destinazione d'uso del suolo di terreni non boscati, sottoposti a vincolo idrogeologico", intendendo come *"trasformazione del bosco ogni intervento che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente al fine di un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale"* (art. 19). Le determinazioni sul vincolo idrogeologico di cui al regio decreto n. 3267 del 1923 sono attribuite al Corpo forestale e di vigilanza ambientale (art. 3 comma 3 lettera g e art. 20). A tale scopo sono state emanate le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale ai sensi dell'art. 3 comma 3 lettera g) della LR 27 aprile 2016, n. 8, le quali, al Titolo VI, riportano le "NORME RELATIVE AI MOVIMENTI DI TERRENO CHE NON SIANO DIRETTI ALLA TRASFORMAZIONE DEI BOSCHI IN COLTURA AGRARIA NE' IN ALTRA QUALITA' DI COLTURA NE' DEI TERRENI SALDI IN TERRENI SOGGETTI A PERIODICA LAVORAZIONE", dove risultano autorizzabili i seguenti interventi: "Manutenzione e ripristino di strade e apertura di viabilità secondaria" (art. 56) e "Raccolta ed estrazione di materiali inerti" in modeste quantità (art. 57). Altri interventi autorizzabili,

⁶ La presenza degli impianti boschivi artificiali impiantati anche per stabilizzare i suoli è evidente nella documentazione ortofotografica resa disponibile nel portale della RAS per l'area in esame. Si vedano in proposito le Tavole II (Idrografia) e III (Aree protette e sistemazione idraulico-forestale) della Relazione Tecnica della dott.ssa Flavia Sicuriello, allegata a queste osservazioni.

relativi alla manutenzione del bosco, al pascolo, alla rinaturalizzazioni dei suoli sono indicati nella Tabella A1.

Nessun'altro intervento risulta autorizzabile in Sardegna nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del RDL 3267/1923.

Certamente non è possibile autorizzare un poligono per test esplosivi che prevede la rimodellazione del suolo con scavi per circa 5.000 m³, edificazioni di terrapieni e muri di contenimento in cemento armato alti 4 m, una imponente rimozione della vegetazione (rimozione totale per almeno 3.000 m² e parziale attraverso il decortico per circa 160.000 m²), a prescindere dalla presenza o assenza di quel che RWM definisce "dissesto reale", o di quanto sostenuto nella Relazione Geologica del 2019 citata nelle controdeduzioni della proponente.

L'opera è stata quindi realizzata trascurando del tutto il rischio idrogeologico dell'area e i vincoli esistenti, con interventi atti ad accrescere il rischio medesimo, quali la rimozione della copertura vegetale e importanti modifiche geomorfologiche dei suoli. Una grave omissione che sembra perdurare anche attualmente, sia da parte dell'azienda che dell'amministrazione.

Infatti, su istanza di RWM Italia S.p.a., il 15/6/2022, il Servizio Valutazione Impatti Ambientali della Regione Autonoma della Sardegna ha autorizzato la prosecuzione delle attività del "Campo Prove R140" ai sensi dell'art. 29 co. 3 del D.Lgs. 152/2006. L'articolo 29 del D.Lgs. 152/2006 autorizza la prosecuzione a condizione che non siano prevedibili rischi, ambientali, sanitari e sul patrimonio culturale connessi alle attività previste. Il provvedimento che autorizza i test esplosivi al "Campo Prove R140" (All. 20), nelle more della procedura di VIA ex-post in corso, esamina infatti la possibile diffusione di inquinanti e il disturbo acustico, ma ancora una volta omette ogni considerazione in merito agli evidenti rischi di natura idrogeologica e al vincolo esistente in merito. Quindi l'area, già stravolta dai lavori realizzati abusivamente, non solo non è stata ripristinata, ma l'amministrazione consente all'azienda di effettuare esplosioni di grande potenza, senza neppure valutare i rischi associati all'instabilità idrogeologica, evidenziata dal vincolo. A parere degli scriventi, l'autorizzazione rilasciata alla prosecuzione dei test esplosivi risulta ancora una volta viziata da questa grave ed evidente omissione.

La mancata valutazione dei rischi associati all'instabilità idrogeologica, caratterizza peraltro tutta la procedura di VIA ex-post, a partire dalla presentazione dello SIA di RWM, e non risulta sanato neppure

dai chiarimenti e dalle integrazioni fornite dall'azienda in seguito alle successive richieste dell'amministratore, che non contengono nessun elaborato in merito.

D'altra parte quella di effettuare in un'area soggetta a rischio idrogeologico imponenti scavi e rimodellamenti del suolo con distruzione della vegetazione per poi condurre test esplosivi di grande potenza, cui sono necessariamente associate vibrazioni e ricadute di polveri, appare una scelta del tutto dissennata e ingiustificabile, oltre che illecita.

L'esistenza di un vincolo idrogeologico ai sensi del RDL 3267/1923 nell'area di realizzazione del Nuovo poligono per test esplosivi Campo Prove R140, sarebbe sufficiente di per sé a qualificare l'opera come un abuso non sanabile e a precludere la possibilità di accedere a una procedura di VIA ex-post.

7) Incompatibilità con l'area naturalistica protetta ZSC ITB041111 Monte Linas - Marganai.

La questione è stata sollevata ai punti (9) e (10) delle osservazioni presentate da Italia Nostra Sardegna e dall'Unione Sindacale di Base e nelle relazioni tecniche allegate del dott. Marotta e dell'arch. Falqui, presentate il 16/4/2023 al Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali della RAS, a cui ha replicato l'azienda Proponente nelle sue controdeduzioni del luglio 2017 (punti 1x, 1y, 1ae, 1ag, 1ah e 1aq del Rapporto finale Inchiesta Pubblica - Allegato1).

L'azienda proponente ha replicato nelle sue Controdeduzioni, citando la Monografia istruttoria realizzata esclusivamente in merito al progetto del "Nuovo Campo Prove R140" del 26/10/2018, in base alla quale la Giunta Regionale ha deciso di non sottoporre all'ulteriore procedura di VIA l'opera con la Delibera G.R. 3/26 del 15/1/2019 (punti 1x, 1y, del Rapporto finale Inchiesta Pubblica - Allegato1). Tale delibera risulta però annullata dalle sentenze 7490/2021 e 01777/2023 del **Consiglio di Stato**, e tra le ragioni vi è proprio la mancata sottoposizione a procedimento di VIA dell'intero progetto di ampliamento, e non del solo "Nuovo Campo Prove R140". Quindi i riferimenti al contenuto della Delibera G.R. 3/26 d3l 15/1/2019, e alla relativa Monografia istruttoria del 26/10/2018, appaiono scorrette non pertinenti al caso in esame.

Nello SIA presentato da RWM per la procedura di VIA ex-post in atto, l'esistenza della ZSC SIC ITB041111 Monte Linas - Marganai è appena menzionato (paragrafo 3.6.2.5 a pag 84) specificando erroneamente che si trova a circa 1 km di distanza dallo stabilimento, mentre si può facilmente verificare che la distanza minima è di 350 m (punto 10 delle Osservazioni presentate da Italia Nostra

16/4/2023). In merito agli impatti, il SIA – RWM non dice nulla per quanto riguarda la fase di cantiere dei lavori di ampliamento, mentre, in merito alla fase di esercizio, contiene esclusivamente alcune considerazioni riguardo al rumore generato dalle detonazioni nel “Nuovo Campo Prove R140” (paragrafo 4.3.2.2 pagine 132-136 e Allegati C , D e Y), poco utili per una eventuale valutazione di impatto, visto che non sono indicati né i quantitativi di esplosivo impiegati nei test, né i punti esatti di rilevamento, né i valori di picco rilevati per le emissioni (vengono riportati solo alcuni valori medi rilevati, poco utili nel caso dei disturbi impulsivi dovuti alle detonazioni). Oltretutto non vi è una stima della soglia da non superare per evitare di perturbare gli habitat e la fauna presenti nell’area, che per quanto riguarda le emissioni acustiche non dovrebbe superare i 44 dB(A) (si vedano in proposito le Osservazioni presentate dall’USB il 16/4/2023 e la bibliografia scientifica citata).

Nelle osservazioni presentate si è quindi lamentata la mancanza, nello SIA – RWM, sia di una valutazione degli impatti generati dall’ampliamento dell’impianto RWM completa e credibile, sia di qualunque considerazione in merito a misure di compensazione, anche in riferimento alla prossimità degli impianti alla ZSC SIC ITB041111 Monte Linas - Marganai. A queste critiche l’azienda proponente ha replicato mettendo in dubbio l’effettiva “consistenza concreta della presenza faunistica nella ZSC” e, pur ammettendo l’assenza di misure di compensazione, l’ha giustificata asserendo una presunta *“assenza di disturbo e incidenze su habitat e specie di interesse comunitario”* (punti 1ag, 1ah del Rapporto finale Inchiesta Pubblica – Allegato1).

Il Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali della RAS evidentemente non concorda con quanto sostenuto dall’azienda proponente, infatti, già nelle conclusioni dell’Inchiesta Pubblica, rammenta come nel procedimento di VIA ex-post sono richieste anche *“informazioni relative alla stima delle potenziali interferenze del progetto in rapporto alle caratteristiche degli habitat e delle specie tutelati nella Z.S.C., tenendo conto degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti. Particolare attenzione verrà posta all’analisi dell’eventuale alterazione del clima acustico causato dalle attività svolte nello Stabilimento, tra cui le prove di scoppio del nuovo campo prove”* (punti 1aq del Rapporto finale Inchiesta Pubblica – Allegato1). Il Servizio ha poi ribadito le sue richieste (punto 9 della Parte I della Risposta alle Integrazioni e ai chiarimenti richiesti dalla RAS il 10/8/2023), a cui l’azienda ha dato riscontro con:

- esito monitoraggi “emissioni diffuse in atmosfera” delle polveri dovute ai test esplosivi nel “Campo Prove R140”, mediante deposimetri e radielli (punto 9.1);

- Stime teoriche e un'unica misura specifica per determinare il livello di disturbo acustico arrecato all'area ZSC SIC ITB041111 Monte Linas - Marganai dai test esplosivi condotti nel "Campo Prove R140", il tutto è contenuto nello Studio di Incidenza a firma del Dr. Enrico Calvario (l'elaborato è contenuto nell'Allegato 15.1 alla Parte I della Risposta. Curiosamente il nome dell'estensore è censurato nel documento allegato mentre è indicato nel testo della Risposta al punto 9.2.2);
- la risposta negativa alla specifica richiesta dell'amministrazione di ridurre il quantitativo massimo di esplosivo utilizzabile in una singola prova (10 kg previsti). Il Servizio ha anche richiesto di redigere uno Studio di Incidenza conforme alla normativa in vigore mirato alle potenziali incidenze sulla ZSC SIC ITB041111 Monte Linas - Marganai (punto 15 della Parte I della Risposta alle Integrazioni e ai chiarimenti richiesti dalla RAS con nota del 10/8/2023), a cui l'azienda replicato:
- affermando che la richiesta non sarebbe dovuta, sulla base delle considerazioni irrilevanti e scorrette già espresse nel SIA e nelle sue Controdeduzioni (punti 1x, 1y, del Rapporto finale Inchiesta Pubblica – Allegato1), e sostenendo che la fauna ornitica non sarebbe oggetto di tutela nell'area in esame;
- con l'invio dello "Studio di Incidenza" a firma del Dr. Enrico Calvario (Allegato 15.1 alla Parte I della Risposta), precisando però che tale studio "non può essere considerato a tutti gli effetti come un vero e proprio Studio di Incidenza di cui alla Valutazione Appropriata (Livello II della V.Inc.A.)".

Dato che è la stessa azienda proponente ad ammettere l'inadeguatezza del cosiddetto "Studio di Incidenza" presentato, l'amministrazione si è vista costretta a reiterare la richiesta di uno studio adeguato alla Valutazione di Incidenza Ambientale (V. Inc. A.) conforme alla normativa vigente (Completamento alle Integrazioni e ai chiarimenti richiesti dalla RAS con nota del 17/1/2024, punto 15, pag. 17). A tale richiesta l'azienda proponente ha ancora una volta replicato che un tale livello di approfondimento non sarebbe dovuto, perché escluso dalla monografia istruttoria alla Delibera G.R. 3/26 d3l 15/1/2019, annullata dalle sentenze del C.d.S. , e che la fauna ornitica non sarebbe oggetto di tutela nell'area in esame.

Non c'è alcun dubbio che nel caso del progetto di ampliamento dello stabilimento RWM di Domusnovas-Iglesias, in relazione ai suoi impatti verso la ZSC SIC ITB041111 Monte Linas - Marganai, sia dovuta una Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) e che questa debba essere realizzata in forma completa ed esauriente, in conformità con la normativa vigente. Naturalmente la V.Inc.A. deve

includere tutti gli habitat e le specie presenti, compresi gli uccelli, visto che oltretutto il SIC riguarda tutte le specie meritevoli di protezione, e la ZSC in questione ospita diverse specie di uccelli elencati negli allegati 1, II/1 e II/2 della Direttiva Uccelli, esemplari che devono essere tutelati, come riportato nello stesso “Studio di Incidenza” presentato da RWM (paragrafo 2.2.1 a pag. 21). Non si comprende dunque la pretesa dell’azienda proponente di escludere dalle tutele addirittura la fauna ornitica nel suo insieme.

Oltretutto l’area occupata dallo stabilimento RWM risulta particolarmente importante dal punto di vista della conservazione della biodiversità in quanto si trova nella fascia di connessione o “corridoio ecologico” per tutte quelle specie che transitano dal complesso del Marganai ad ovest a quello del Monte Linas (si veda in proposito la relazione della dott.ssa Flavia Sicuriello allegata a queste osservazioni).

Le integrazioni e i chiarimenti forniti dall’azienda proponente in merito sono del tutto insufficienti per molteplici ragioni, infatti:

a) Gli scarsi tentativi di valutare degli impatti dell’ampliamento dello stabilimento RWM di Domusnovas-Iglesias, condotti sino ad oggi, compreso lo SIA e il cosiddetto “Studio di Incidenza” (All. 15.1 della Parte I alla Risposta alle Integrazioni e ai chiarimenti richiesti dalla RAS con nota del 10/8/2023), hanno preso in considerazione esclusivamente alcuni aspetti relativi alla fase di esercizio degli impianti, mentre non sono mai stati presi in considerazione gli impatti generati nella fase di realizzazione, con i cantieri di costruzione. La valutazione degli impatti in fase di realizzazione deve essere compresa anche nella procedura della VIA ex-post in atto e non può essere esclusa. Infatti l’impatto dovuto ai cantieri di costruzione risulta altrettanto importante, se non addirittura superiore, a quello dovuto alla stessa fase di esercizio degli impianti, infatti:

- le emissioni acustiche nella fase di cantiere sono estremamente rilevanti, non solo per l’utilizzo di macchinari (ruspe, camion, martello pneumatico, etc.) ma anche per un esteso impiego di mine per la demolizione di almeno 40.000 m³ di rocce (si vedano in proposito le relazioni tecniche del dott. Marotta e degli arch. Faqui e Casu allegate a queste osservazioni). Si rammenta come l’azienda proponente, nell’ultima versione della relazione tecnica RT4900902 consegnata in seguito alla richiesta di completamento dell’amministrazione con la nota del 17/1/2024 (paragrafo 22 pagine 123-133), fa riferimento, senza peraltro quantificarlo, al disturbo acustico dei macchinari in fase di cantiere, ma non fa alcun cenno all’impiego di mine.

L'inquinamento acustico prodotto dai cantieri ha carattere sia continuo, prodotto dal traffico veicolare e dai macchinari, che impulsivo, dovuto all'impiego di mine per la demolizione dei fronti rocciosi, ha quindi caratteristiche diverse e peculiari rispetto a quello originato dalle detonazioni nel poligono per test esplosivi ("Campo Prove R140").

- I cantieri hanno comportato ingentissimi scavi e movimentazioni di terre e rocce, con un volume, stimabile per difetto in 130.000 m3 (si veda l'appendice 2 alla Relazione Tecnica del dott. Leonardo Marotta allegata a queste osservazioni), con evidenti fenomeni di diffusione e ricadute di polveri, anche nelle aree circostanti, di cui non è stata prodotta una stima quantitativa. Considerato che le indagini geochimiche svolte hanno indicato una cattiva qualità ambientale delle terre e delle rocce movimentate, con un diffuso superamento delle soglie CSC tab. A all. 5 del D.lgss 152/2006 relative a mercurio, piombo, zinco, idrocarburi pesanti (si veda il punto 9 di queste osservazioni), bisogna supporre che le polveri sollevate abbiano diffuso i contaminanti nelle aree circostanti lo stabilimento, che oltre a ospitare la ZSC, risultano coperte da bosco e utilizzate per il pascolo. L'impatto della diffusione delle polveri da cantiere, con e le possibili contaminazioni conseguenti ai contaminanti presenti, non può quindi assolutamente essere ignorata.

- I cantieri si sono svolti a breve distanza dalla ZSC SIC ITB041111 Monte Linas - Marganai. Ad esempio l'ampliamento del piazzale d'ingresso allo stabilimento, che ha comportato lo sbancamento di terre e rocce per 28.000 m3, dista appena 350 m dal perimetro della ZSC, una distanza molto inferiore a quella cui si trova il poligono per test esplosivi "Campo Prove R140".

b) Il cosiddetto "Studio di Incidenza" (All. 15.1 della Parte I alla Risposta alle Integrazioni e ai chiarimenti richiesti dalla RAS con nota del 10/8/2023) prende in considerazione esclusivamente gli impatti delle detonazioni che avvengono nel poligono per test esplosivi "Campo Prove R140", ma non considera nessun altro impatto dovuto allo stabilimento in fase di esercizio, compresi quelli provenienti dagli innumerevoli reparti e impianti in funzione.

c) Lo "Studio di Incidenza" (All. 15.1 della Parte I alla Risposta alle Integrazioni e ai chiarimenti richiesti dalla RAS con nota del 10/8/2023) esamina la ricaduta di polveri dovute alle detonazioni nel poligono per test esplosivi "Campo Prove R140", mediante rilievi effettuati con deposimetri e radielli (paragrafo 2.1.2), ma gli eventi monitorati ad aprile 2023 impiegavano quantità di esplosivo estremamente esigue (soli 1,29 g), mentre quelli monitorati a marzo 2023 sono state rilevate "anomalie", per le quali le quantità rilevate non sembravano collegate alle detonazioni (delle quali non è nota la quantità di

esplosivo impiegata). È verosimile che le cosiddette “anomalie” siano dovute ad altre attività in corso nello stabilimento e non monitorate né prese in considerazione nello “Studio di Incidenza”, ma l’argomento non viene approfondito.

d) Non risulta siano stati effettuati rilevazioni ante operam degli habitat e della flora e della fauna presenti nell’area. Da quanto si può leggere nello “Studio di Incidenza” (All. 15.1 della Parte I alla Risposta alle Integrazioni e ai chiarimenti richiesti dalla RAS con nota del 10/8/2023), le rilevazioni post operam si sono invece limitate a un unico sopralluogo, nella quale è stato avvistato un unico esemplare di Pernice sarda, e in un unico rilievo fonometrico degli effetti di una detonazione nel poligono per test esplosivi “Campo Prove R140”, svolto in condizioni peraltro non ottimali (paragrafo 3.2.1 pag. 58, si specifica che le misurazioni si sono svolte in una giornata ventosa, già di per se inadatta a effettuare sia test esplosivi che rilievi fonometrici, ma non viene neppure indicata la direzione e l’intensità del vento).

e) Le considerazioni sugli impatti acustici relativi alla fase di esercizio del “Campo Prove R140”, gli unici svolti nello “Studio di Incidenza” (All. 15.1 della Parte I alla Risposta alle Integrazioni e ai chiarimenti richiesti dalla RAS con nota del 10/8/2023), riguardano solo gli uccelli e non le altre componenti della fauna e degli habitat presenti. Anche le valutazioni sugli effetti dei disturbi acustici sugli uccelli, le uniche svolte, prendono in esame studi che riguardano emissioni continue, come quelle caratteristiche del traffico autostradale e degli ambienti urbani, non del tutto appropriate nel caso dei disturbi impulsivi dovuti alle detonazioni. Lo “Studio di Incidenza” non fissa soglie di disturbo specie-specifica per le specie presenti nella ZSC.

f) Gli esiti dello “Studio di Incidenza” (All. 15.1 della Parte I alla Risposta alle Integrazioni e ai chiarimenti richiesti dalla RAS con nota del 10/8/2023) basati sui rilievi fonometrici effettuati il 2 novembre 2023 al limite della zona ZSC, portano a concludere che le detonazioni condotte nel “Campo Prove R140” comportano un grave disturbo per l’avifauna tutelata presente nell’area.

Infatti lo stesso estensore dello “Studio di Incidenza” specifica che disturbi acustici nell’intervallo 110-93 dB(A) possono indurre addirittura danni uditivi negli uccelli esposti, “recuperabili in tempi variabili da alcuni secondi a più giorni” (paragrafo 2.3 pag. 29). Nel corso del test del 2/11/2023 è stato fatto detonare nel “Campo Prove R140” un quantitativo di esplosivo “elevato” ma comunque inferiore al limite consentito di 10 kg (la quantità esatta non è specificata), ed è stato rilevato un livello dell’impulso acustico generato di 74.1 – 91 dB(A) nei recettori prossimi al limite dall’interno e

dall'esterno della ZSC (la posizione esatta non è riportata). Si specifica che nel caso di una detonazione effettuata con 10 kg di esplosivo si può stimare (non è spiegato come) che il livello acustico sarebbe stato di 2-3 dB superiore a quanto rilevato il 2/11/2023, e si dovrebbe collocare quindi nell'intervallo di 77-94 dB(A), rientrando quindi nell'intervallo 110-93 dB(A) nel quale sono possibili danni fisiologici. Benché si tratti di un'unica misurazione, realizzata in condizioni certamente non ottimali, si deve quindi concludere che le detonazioni condotte al "Campo Prove R140" con un limite di 10 kg per singolo evento esplosivo, sarebbero addirittura in grado di danneggiare l'apparato uditivo degli uccelli che si trovassero in prossimità del limite della ZSC di fronte a tale impianto, è dunque innegabile che possano avere un perlomeno effetto di grave disturbo e perturbare gli habitat e l'avifauna presenti nell'area, dove le emissioni acustiche, a seconda della specie, non dovrebbero superare i 44 dB(A) (si vedano in proposito le Osservazioni presentate dall'USB il 16/4/2023 e la bibliografia scientifica citata).

Si deve quindi concordare con l'azienda quando ha affermato che quello presentato "non può essere considerato a tutti gli effetti come un vero e proprio Studio di Incidenza di cui alla Valutazione Appropriata (Livello II della V.Inc.A.)".

Infatti, nello "Studio di Incidenza" (All. 15.1 della Parte I alla Risposta alle Integrazioni e ai chiarimenti richiesti dalla RAS con nota del 10/8/2023) non risulta che gli autori abbiano effettuato rilievi puntuali degli habitat e di tutte componenti floro-faunistiche effettivamente presenti all'interno della ZSC e nell'area più ampia nella quale la ZSC è inserita e con la quale interagisce (si veda per questo la Relazione Tecnica di Flavia Sicuriello allegata a queste osservazioni)

D'altra parte non risulta nemmeno che siano state effettuate rilevazioni ante e post operam, né che siano stati presi in considerazione tutti gli impatti su tutte le matrici ambientali (suolo, aria, acqua, rumore, etc.) generati dall'intero stabilimento sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio, dunque lo "Studio di Incidenza" non avrebbe potuto in nessun caso accertare gli effetti sugli habitat tutelati della realizzazione del progetto di ampliamento dello stabilimento RWM.

Le uniche considerazioni quantitative sugli impatti hanno riguardato le emissioni dovute alle detonazioni condotte nel "Campo Prove R140" in fase di esercizio. Le valutazioni del disturbo acustico sono limitate ai test esplosivi e non comprendono neppure l'ampio utilizzo di mine in fase di cantiere. Nei limiti di un unico rilevamento condotto in condizioni non ottimali, risulta che, per test esplosivi con quantità prossime al limite di 10 kg, è possibile che nella parte della ZSC prospiciente il "Campo Prove R140" si superi addirittura il limite oltre il quale l'avifauna potrebbe subire danni fisiologici (benché

transitori) all'apparato uditivo. Ne segue che certamente l'habitat è perturbato dalle emissioni acustiche che arrecano disturbo all'avifauna presente.

Le conclusioni dello "Studio di Incidenza" (All. 15.1 della Parte I alla Risposta alle Integrazioni e ai chiarimenti richiesti dalla RAS con nota del 10/8/2023), secondo le quali "non si registra alcun effetto sullo stato di conservazione degli habitat" (72) sono quindi da ritenere infondate e addirittura in contrasto con i contenuti stessi dello studio.

Le innumerevoli carenze e incongruenze dello "Studio di Incidenza" prodotto dall'azienda richiedente sono meglio spiegate e approfondite nelle Relazioni Tecniche della dott.ssa Flavia Sicuriello e del dott. Leonardo Marotta allegate a queste osservazioni.

Su richiesta dell'amministrazione l'azienda richiedente ha specificato che non intende ridurre il limite superiore per la quantità di esplosivo da impiegare in una singola detonazione (10 kg), e dunque non ritiene di dover ridurre l'impatto acustico conseguente.

Gli scriventi non ritengono né utile né necessario che vengano effettuati ulteriori rilievi acustici su test esplosivi, cosa che comporterebbe ulteriori impatti evitabili. Infatti, quanto già esposto al punto (6) di queste osservazioni dimostra ampiamente che il nuovo poligono per test esplosivi "Campo Prove R140" non poteva essere edificato nell'area prescelta, dove comporta gravi rischi di natura idrogeologica e deve quindi essere semplicemente rimosso con ripristino dell'area e compensazione del danno prodotto.

8) Opere realizzate in un'area ad elevato rischio idrogeologico derivante dalla presenza del Rio Figu - Rio Gutturu Mannu e dei suoi affluenti.

La questione è stata sollevata al punto (12) delle osservazioni presentate da Italia Nostra Sardegna e dall'Unione Sindacale di Base e nelle relazioni tecniche allegate del dott. Marotta, dell'arch. Falqui e del prof. Carboni, presentate il 16/4/2023 al Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali della RAS, a cui ha replicato l'azienda Proponente nelle sue controdeduzioni del luglio 2017 (punti 1q, 1r, 1s, 1t e 1ap del Rapporto finale Inchiesta Pubblica - Allegato1).

L'interno dello stabilimento RWM di Domusnovas-Iglesias è attraversato Rio Figu e da due torrenti che vi confluiscono, corsi d'acqua inclusi nel reticolo idrografico di riferimento ai fini PAI identificato con

Delibera del Comitato Istituzionale n. 3 del 30.07.2015. Sul Rio risultavano dunque vigenti le misure di prima salvaguardia sulle fasce definite ai sensi dell'art. 30 ter-delle N.A. del PAI già dal 2015.

Per le opere e gli interventi da realizzare all'interno di tali fasce, come nel caso delle opere di cui all'oggetto, si applica quanto disposto dal suddetto articolo 30-ter.

Nella sua relazione del 16/4/2023 il prof. Salvatore Carboni aveva debitamente illustrato le problematiche relative alla pericolosità idraulica molto elevata che caratterizza alcune delle aree interne allo stabilimento, cui insistono numerosi edifici e alla pericolosità geomorfologica, dovuta sia alla presenza di accumuli in precarie condizioni di stabilità sui versanti, prodotti dalle passate attività della miniera dismessa di Macciurru (a monte del Rio Figu, a 2.6 km dallo stabilimento) che alla presenza di depositi franosi a conoide sul versante a nord-ovest della fabbrica.

L'azienda proponente ha replicato nelle sue controdeduzioni (punto 1q) ammettendo la presenza degli accumuli dovuti alla miniera dismessa di Macciurru, mettendo però in dubbio che i detriti possano raggiungere lo stabilimento, trasportati da un evento di piena del Rio Figu, in caso di un evento di piovosità eccezionale. Per quanto riguarda invece i depositi franosi a conoide sul versante a nord-ovest della fabbrica, l'azienda afferma che questi non risultano nei quadri geomorfologici a disposizione, compreso il Piano di assetto Idrogeologico pubblicato dal comune di Iglesias.

In realtà l'intero versante a nord-ovest della fabbrica è sottoposto a vincolo idrogeologico a sensi del RDL 3267/1923 (è indicato anche nello SIA - RWM , fig. 10 pag. 25) proprio a causa delle pendenze elevate e dell'instabilità dei suoli, per cui la presenza di depositi franosi a conoide, rilevata dal prof. Carboni nel corso di sopralluoghi svolti personalmente (si veda la documentazione fotografica contenuta nella relazione tecnica) è perfettamente coerente col rischio idrogeologico certificato dal vincolo. Infatti lo "Studio di Assetto Idrogeologico per la Pericolosità e il Rischio da Frana" Comune di Iglesias, riporta come nel versante a nord-ovest della fabbrica, a un centinaio di metri dal perimetro dello stabilimento, si estenda un'area Hi3 con pericolo di frana elevato (StudioRischioFrana Tav. 8.4 Pericolosità Proposta), come del resto riferisce la stessa azienda proponente nelle sue Controdeduzioni (fig. 3 al punto 1q).

Per quanto riguarda invece la pericolosità idraulica molto elevata in alcune aree interne allo stabilimento, l'azienda ha replicato nelle controdeduzioni (punto 1r) ammettendo che *"alcuni degli edifici realizzati precedentemente alla edificazione dei reparti R200 e R210 e del reparto R140 ricadono entro perimetrazioni di pericolosità elevata, così come altri ricadono nella fascia 1A salvaguardia*

Art.30ter NTA del PAI”, precisando però che le varie autorizzazioni sono state ottenute precedentemente all’aggiornamento degli studi idraulici avvenuto nel 2022.

Precisazione inutile e irrilevante: il fatto che la pericolosità idraulica sia stata accertata solo nel 2022 non rende meno pericolose tali aree, soprattutto se in quei siti sono stati realizzati edifici e strutture. Si ricorda a tal proposito che la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale si sta svolgendo oggi e non nel passato, e che tale procedura deve tener conto dei rischi all’ambiente che l’opera potrebbe arrecare, tenendo conto di tutte le informazioni di carattere ambientale di cui si ha conoscenza nel momento in cui si svolge la VIA.

Oltretutto, se la procedura di VIA fosse stata condotta regolarmente, prima delle edificazioni, come previsto dalla normativa, questa avrebbe dovuto comprendere uno studio di assetto idrogeologico per la pericolosità e il rischio idraulico, simile a quello realizzatoti dalla società Criteria S.r.l nel 2020 per conto del comune di Iglesias, studio che avrebbe necessariamente condotto alle medesime conclusioni.

Inoltre, con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 20/04/2018, il Comune di Domusnovas ha adottato lo studio di compatibilità idraulica e geologica geotecnica, redatto ai sensi dell’art. 8 c. 2 delle N.A. del PAI, che individua aree di pericolosità idraulica anche nel territorio del Comune di Iglesias, derivanti dall’esondazione del Rio Figu, che costituisce il confine comunale. In tali aree di pericolosità, pur nelle more dell’approvazione dello studio da parte dell’Autorità di Bacino, ogni intervento avrebbe dovuto tenere in giusta considerazione le risultanze dello studio, nel rispetto del principio di massima cautela.

Da quanto detto appare abbastanza chiaro che già all’atto della richiesta e della realizzazione degli immobili in area ad elevato rischio idrogeologico esistevano numerose norme che dichiaravano tali aree pericolose e pertanto le opere ivi realizzate sono da considerare abusive.

Anche alla luce della vigente normativa, vedasi il comma 10 dell’art. 4 delle N.A. del PAI, *“nelle aree di pericolosità idrogeologica delimitate dal PAI non è consentita sanatoria né accertamento di conformità”*.

Per quanto detto l’area interna dello stabilimento risulta interessata da molteplici vincoli dettati dall’idrografia dell’area:

- a ridosso della sponda del Rio Figu è presente un’area Hi4, a pericolosità idraulica molto elevata, nella quale è esiste un vincolo di inedificabilità assoluta ai sensi dell'art. 27 comma 4 delle norme

norme di attuazione del PAI che specifica come: "Nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata resta comunque sempre vietato realizzare: nuovi stabilimenti o ampliamenti di stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17.8.1999, n. 334, "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" " (la direttiva 96/82/CE è quella relativa agli stabilimenti a elevato rischio di incidente cui è sottoposto lo stabilimento RWM). La norma che impone il vincolo è presente già nelle norme di attuazione del 2015 e la si trova anche nell'edizione del 2020. Dall'osservazione delle planimetrie (All. 2) anche della Fig.1 delle Controdeduzioni dell'azienda proponente, risulta che all'interno della fascia Hi4 siano presenti numerosi edifici, alcuni anche realizzati recentemente, nel contesto del piano di ampliamento dello stabilimento RWM, compreso l'imponente piazzale A54, la cui realizzazione ha richiesto lo sbancamento di una collina in riva al fiume per un'altezza superiore ai 10 metri. La realizzazione di dette opere costituisce evidentemente un abuso non sanabile, di grande impatto.

- I corsi interni allo stabilimento sono sottoposti alle fasce di prima salvaguardia previste dal PAI (art. 30), in funzione dell'ordine gerarchico dei corsi d'acqua. È quindi prevista una fascia larga 100 m per il Rio Figu (ordine gerarchico 3) , 50 metri per il suo affluente sul lato ovest dello stabilimento (ordine gerarchico 2) , 20 metri per il suo affluente sul lato est dello stabilimento. Anche in queste aree sono stati realizzati molteplici interventi anche nel contesto del piano di ampliamento dello stabilimento RWM, compreso l'attraversamento stradale necessario per raggiungere il reparto R210. Per un rimodellamento così esteso dell'area sarebbe stato necessario uno Studio di Compatibilità Idraulica che analizzasse attentamente i rischi conseguenti all'alterazione geo-morfologica dell'area, redatto ai sensi dell'art. 24 delle norme attuative del PAI. Non è chiaro se un tale studio sia stato effettuato, in ogni caso non è stato prodotto in questa occasione. L'azienda proponente ha prodotto semplicemente una Relazione Tecnica Idrogeologica (allegato 10.1 alla Parte I alla Risposta alle Richieste di Integrazione della RAS con la nota del 10/8/2023) non adeguata. In ogni caso lo Studio della Compatibilità Idraulica delle opere realizzate nel contesto del piano di ampliamento deve far parte della procedura di VIA ex-post, in quanto necessario per valutare l'effetto dell'intervento sul rischio idrogeologico dell'area.
- Su entrambe le sponde del Rio Figu insiste una fascia di rispetto di 150 metri ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, Art. 142, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 42/2004, nella quale sono state realizzate molte delle opere previste piano di ampliamento dello stabilimento RWM. Per tali opere sarebbe stato

necessario il Nulla Osta della Soprintendenza di Cagliari in merito all'intervento nel suo complesso, che non è mai stato neppure richiesto.

L'azienda proponente ha inoltre richiesto la cancellazione dal reticolo idrografico degli affluenti del Rio Figu interni allo stabilimento, ai sensi dell'art. 30 ter comma 6 delle norme di attuazione del PAI, in quanto elementi non significativi. Per il momento si tratta solo di una richiesta, priva di effetti pratici, rivolta all'autorità di bacino. Gli scriventi ritengono oltretutto che tale richiesta debba essere respinta in quanto (in riferimento alla Relazione Tecnica RT4900888-00 All. 1 – relazione illustrativa, inviata da RWM Italia S.pA. tra le integrazioni richieste):

- il tecnico che ha redatto la relazione non ha effettuato sopralluoghi e rilievi sul terreno per rilevare la situazione effettiva che, nel caso in esame, è difforme rispetto a quella rappresentata nel CTR regionale, in seguito a lavori intervenuti. In particolare, dalla consultazione delle planimetrie aziendali (All. 2) emerge come il corso dell'affluente sul lato ovest dello stabilimento, attraversi gli invasi presenti, segua un andamento più rettilineo, per scomparire poi al di sotto di strade piazzali ed edifici prima di confluire nel Rio Figu.
- la relazione deve contenere un modello geologico del terreno, di cui non c'è traccia;
- la relazione deve contenere uno studio di invarianza idraulica, stilato ai sensi dell'art. 47 delle norme di attuazione del PAI, che non è presente;
- la relazione utilizza per motivare la non rilevanza alcuni parametri idrologici (superficie inferiore a 0.50 kmq e portata con tempo di ritorno di 200 anni inferiore a 7 mc/s) che non sono presenti nelle norme di attuazione del PAI, e che appaiono del tutto arbitrari oltre che inadeguati a tutelare un'area nella quale insiste uno stabilimento a rischio di incidente rilevante.

In generale la relazione che accompagna la richiesta di cancellazione dei torrenti interni allo stabilimento RWM appare del tutto superficiale ed inadeguata e dovrebbe essere respinta dall'Autorità di Bacino.

Per una descrizione più approfondita delle criticità geomorfologiche e sulla pericolosità idraulica dell'area si rimanda alla relazione del prof. Salvatore Carboni del 26/2/2024 allegata a queste osservazioni.

Va evidenziato come l'azienda, anche su richieste esplicite dell'amministrazione, si è rifiutata di fornire informazioni complete ed esaustive riguardo le opere realizzate nell'alveo del rio Figu (compreso il

piazzale A54) e lungo le fasce di rispetto previste dal reticolo idrografico, il che rende impossibile la necessaria valutazione dell'incremento del rischio idrogeologico all'interno dello stabilimento, dovuto al rimodellamento e all'impermeabilizzazione dei suoli.

Si evidenzia oltretutto la realizzazione di imponenti interventi edilizi all'interno dell'area Hi4, pericolosità idraulica molto elevata, che comportano un importante incremento del rischio idraulico, oltre a risultare abusivi.

Nel complesso si deve rilevare come il piano di ampliamento dello stabilimento RWM abbia comportato un incremento del rischio idraulico certamente rilevante, non valutato in modo completo ed esauriente, come richiesto dal procedimento di VIA ex-post in atto.

9) Gestione scorretta delle terre e rocce di scavo e mancata valutazione delle componenti ambientali.

La questione è stata sollevata al punto (13) delle osservazioni presentate da Italia Nostra Sardegna e dall'Unione Sindacale di Base il 16/4/2023 al Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali della RAS, a cui ha replicato l'azienda Proponente nelle sue controdeduzioni del luglio 2017 (punti 1z e 1ar del Rapporto finale Inchiesta Pubblica - Allegato1).

Al contrario di quanto sostenuto dall'azienda proponente nelle sue Controdeduzioni (punto 1z del Rapporto finale Inchiesta Pubblica – Allegato1), le terre e rocce da scavo, riutilizzate in situ, non sono escluse dal campo dei “rifiuti” ai sensi dell'art. 185, comma 1. del D.Lgs. 152/2006, per esserlo doveva essere accertato, da parte dell'azienda proponente, la loro buona qualità ambientale, cosa che non è avvenuta.

A fronte di una ingente quantità di terre e rocce di scavo prodotte in fase di cantiere, si tratta di un volume superiore a 130.000 m³ di cui 40.000 m³ sbancati mediante l'utilizzo di mine, gli accertamenti effettuati sul materiale scavato sono stati infatti molto ridotti.

Campionamenti con analisi geochimiche dei suoli interessati dai lavori sono stati effettuati solo in due occasioni, a una profondità variabile tra 0.2 e 1.4 m, quando era previsto un fronte di scavo di oltre 10 m, quindi la gran parte del volume del materiale scavato non è stato sottoposto ad analisi geochimica e la sua “qualità ambientale” complessiva resta ignota. Oltretutto i 28 campioni complessivamente raccolti e analizzati hanno mostrato un diffuso contenuto di materiali contaminanti quali mercurio,

piombo, zinco e idrocarburi pesanti (C>12) con concentrazioni superiori alla soglia CSC CSC tab. A all. 5 del D.lgss 152/2006, ovvero alle soglie fissate per impedire la contaminazione di aree agricole e boschive. Considerato che le aree interessate dai lavori non erano mai state utilizzate in precedenza e risultavano coperte da bosco, e che l'area subito al di fuori del perimetro della fabbrica è coperta da bosco e pascolata e che a breve distanza (350 m) si trova a ZSC SIC ITB041111 Monte Linas - Marganai, la tabella A all. 5 del D.lgss 152/2006 è senz'altro quella che deve essere utilizzata per stabilire delle soglie di contaminazione.

Sulla base di quanto esposto si deve ritenere che:

- non sia stata adeguatamente accertata la buona qualità ambientale delle terre e delle rocce di scavo prodotte dai cantieri, e che quindi queste siano state illecitamente riutilizzate all'interno dei cantieri stessi.
- l'enorme volume dei materiali scavati e movimentati, anche a mezzo di mine, ha necessariamente prodotto importante sollevamento e ricaduta di polveri, anche nell'area circostante lo stabilimento, cui fa riferimento, senza peraltro quantificarlo, anche l'ultima versione della relazione tecnica RT4900902 consegnata dall'azienda proponente in seguito alla richiesta di completamento dell'amministrazione con la nota del 17/1/2024 (paragrafo 22 pagine 123-133).
- Considerato il diffuso superamento delle soglie CSC tabella A all. 5 del D.lgss 152/2006 è verosimile che la diffusione delle polveri e il dilavamento dovuto alle piogge abbiano diffuso i contaminanti presenti nel materiale cavato anche al di fuori del perimetro dello stabilimento, per via delle ricadute delle polveri e della confluenza delle acque nel Rio Figu che attraversa lo stabilimento. In tal modo gli inquinanti possono rendersi biodisponibili per la flora e per la fauna e danneggiare gli habitat. La presenza di diffusi superamenti delle soglie CSC per mercurio, piombo, zinco e idrocarburi pesanti (C>12) indica infatti un potenziale evento di contaminazione che andava adeguatamente gestito secondo la normativa vigente, cosa che non è avvenuta.

Dettagli in merito si possono trovare nella relazione di Leonardo Marotta allegata a queste osservazioni (paragrafo 5 e allegato A).

Quanto esposto indica ancora una volta la mancata valutazione degli impatti ambientali conseguenti al progetto di ampliamento dello stabilimento RWM di Domusnovas – Iglesias.

10) Mancata valutazione degli impatti ambientali, paesaggistici, anche cumulativi, e assenza di misure di mitigazione e di compensazione.

La questione è stata sollevata da alcuni interventi nel corso della Conferenza Pubblica, richiamati poi al punto 14) delle osservazioni presentate da Italia Nostra Sardegna e dall'Unione Sindacale di Base e nelle relazioni tecniche allegate del dott. Marotta, dell'arch. Falqui il 16/4/2023 al Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali della RAS, a cui ha replicato l'azienda Proponente nelle sue controdeduzioni del luglio 2017 (punti 1w, 1ad, 1am, 1ah, 1ar del Rapporto finale Inchiesta Pubblica - Allegato1).

L'area interessata dal progetto di ampliamento dello stabilimento RWM di Domusnovas – Iglesias è interessata da numerosi vincoli di tutela paesaggistica e ambientale, infatti, oltre al già menzionato vincolo idrogeologico ai R.D.L. 3267/1923 di cui si è già trattato al punto (6) di queste osservazioni.

L'area è tutelata ai sensi della Parte Terza del D. Lgs. n. 42/2004:

- Art. 142. comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 42/2004 in quanto il territorio dell'intervento è compreso all'interno del Parco Geominerario Storico della Sardegna;
- Art. 142, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 42/2004 in quanto molte delle opere previste sono inserite all'interno della Fascia di rispetto di 150 metri del Rio Figu che attraversa l'area dello stabilimento [altrimenti denominato Rio Gutturu Mannu o Gutturu Seu come riportato nella cartografia IGM];
- Art. 143, comma 1 del D. Lgs. n. 42/2004 (sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008) per la presenza di fiumi e torrenti (Rio Figu che attraversa lo stabilimento) e di un laghetto o invaso presente all'interno del perimetro dello stabilimento;
- Art. 142, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 42/2004, Vincolo boschivo.

è inoltre compreso nell'Ambito di paesaggio n. 7, Bacino Metallifero, del Piano Paesaggistico Regionale che lo tutela attraverso le seguenti misure di protezione:

- Art. 15 Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPR (Ambiti di paesaggio costieri. Disciplina transitoria) il quale non consente opere con le caratteristiche proposte da RWM, in assenza di un adeguamento del PUC al PPR;

- Art. 17, comma 3, lett. h) delle NTA del PPR, “Fiumi torrenti e corsi d’acqua e relative sponde o piedi degli argini, fascia di rispetto di 150 m” del Rio Figu, che attraversa l’area dello stabilimento [altrimenti denominato Rio Gutturu Mannu o Gutturu Seu come riportato nella cartografia IGM];
- Art. 17, comma 4, lett. a) (Boschi) e b) (Parchi e riserve naturali) delle NTA del PPR;
- Art. 47, comma 3, lett. c) e art. 57 e 58 delle NTA del PPR in relazione al Parco Geominerario e storico della Sardegna, bene del patrimonio identitario compreso nell'Assetto storico culturale regionale. In particolare, ai sensi dell'art. 58 delle NTA del PPR, qualsiasi nuova edificazione all'interno dei territori del Parco Geominerario della Sardegna è consentita solo se prevista dal Piano urbanistico comunale adeguato al PPR.

Per quanto sopra, gli interventi facenti parte del piano di ampliamento dello stabilimento RWM andavano quindi sottoposti nel loro insieme, e non singolarmente in modo scorrelato, al parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari, ai sensi dell’art. 146 del D.lgs 42/2004, cosa che non è evidentemente avvenuta, tanto che l’intero procedimento autorizzatorio per il “Campo Prove R140” e dei “Nuovi Reparti R200 ed R210” è stato annullato dal Consiglio di Stato e deve essere ripetuto daccapo (ab imis), compreso l’esame complessivo dell’intero intervento di ampliamento da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari.

Infatti, come si evince dalla cronistoria dell’iter autorizzativo riportata nel SIA -RWM, il solo “Campo Prove R140” , esaminato singolarmente, aveva ricevuto un esplicito Nulla Osta da parte della Soprintendenza, mentre nel caso dei “Nuovi Reparti R200 ed R210” era intervenuto il silenzio- assenso.

Lo stesso ufficio della Soprintendenza di Cagliari lamenta come l’intero piano di ampliamento dello stabilimento RWM sia stato presentato e autorizzato in modo irregolare, impedendo di fatto di valutarne l’impatto paesaggistico e quello ambientale (All. 25 e 26).

I vincoli esistenti e le irregolarità nei procedimenti autorizzativi sono illustrati nella relazione degli arch. Falqui e Casu allegata a queste osservazioni.

Di fatto l’imponente piano di ampliamento dello stabilimento RWM è incompatibile con la tutela del paesaggio e dell’ambiente ed è in aperto contrasto con i vincoli esistenti. Solo la sua estrema frammentazione ha consentito di ottenere le autorizzazioni necessarie per la sua realizzazione, grazie proprio al fatto che non è stato possibile valutarne l’impatto nel suo insieme.

In occasione del procedimento di VIA ex-post l'azienda proponente insiste però sulle stesse modalità che hanno reso impossibile l'accertamento degli impatti complessivi in fase di autorizzazione, prima della realizzazione degli ampliamenti. Infatti:

- Neppure in questa occasione è stato presentato un progetto unitario e complessivo di tutto l'intervento di ampliamento di potenziamento dello stabilimento, il che rende impossibile valutarne l'impatto ambientale complessivo (come illustrato al punto 2 di queste osservazioni).
- Manca qualunque stima quantitativa degli impatti ambientali prodotti nella fase di realizzazione delle opere. Alcuni impatti sulle matrici ambientali suolo, aria, acqua e rumore sono indicati l'ultima versione della relazione tecnica RT4900902 consegnata dall'azienda proponente in seguito alla richiesta di completamento dell'amministrazione con la nota del 17/1/2024 (paragrafo 22 pagine 123- 133). L'elenco è però incompleto (ad esempio l'impiego di mine per demolire almeno 40.000 m3 di roccia non è nemmeno menzionato), ma soprattutto la relazione non contiene nessuna stima teorica né alcuna misurazione che consenta di valutare quantitativamente l'entità di tali impatti, necessariamente ingenti, che infatti non è valutata.
- Per quanto riguarda invece gli impatti prodotti dagli impianti in fase di esercizio, le indicazioni fornite dall'azienda proponente risultano largamente insufficienti per la loro determinazione, nonostante le integrazioni richieste dal Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali della RAS. Basti pensare che l'azienda proponente non ha fornito indicazione in merito alla superficie complessiva resa impermeabile in seguito agli interventi di ampliamento (edifici, piazzali con fondo in cls, rete stradale interna, tettoie ...), per quanto riguarda i rifiuti si limita a fornire indicazioni generiche (elenchi non esaustivi – Parte I delle Risposte alle richieste della RAS con nota del 10/8/2024,, pag, 23 e 24). L'azienda proponente si rifiuta persino di indicare gli incrementi previsti per la produzione e la movimentazione dei materiali, per la produzione di rifiuti, i consumi idrici e le acque reflue che l'apertura dei nuovi reparti comporterebbe, anche per quelli già esistenti, come ad esempio quelli destinati alle lavorazioni meccaniche che producono i corpi bomba da riempire di esplosivo, sostenendo che “le altre unità logiche presenti nello stabilimento (compresi i reparti destinati alle lavorazioni di tipo meccanico) non sono correlati con l'esercizio degli stessi Campo Prove R140 e nuovi reparti R200 ed R210” (Completamento delle Integrazioni chieste dalla RAS con nota del 17/1/2024, punto 4 pag. 13). RWM arriva persino a negare un incremento del traffico veicolare e a dichiarare, senza fornire alcuna argomentazione, che non esiste alcun rischio di incidente, neppure lungo la strada di accesso allo stabilimento (circa

2 km sezione a due corsie, molto ristrette) che serve da via d'accesso alle autovetture del personale e ai materiali, anche molto pericolosi, che viaggiano su autoarticolati (Parte I delle Risposte alle richieste della RAS con nota del 10/8/2024, punto 8, pag. 37 e 38).

Di fatto l'azienda proponente vorrebbe limitare le valutazioni di impatto solamente al "Campo Prove R140" e ai "Nuovi reparti R200 ed R210" in fase di esercizio, cosa in contrasto con la procedura di VIA e con quanto richiesto dall'esecuzione delle sentenze del C.d.S. (punto 2 di queste osservazioni). Attraverso questa procedura scorretta riesce ad arrivare alla conclusione che: "Dalla valutazione dell'impatto sul sistema ambientale complessivo della realizzazione delle suddette strutture, è emerso che tutti gli impatti sia diretti che indiretti, hanno entità trascurabile per tutte le componenti. Nella fase di esercizio futuro, non si ha un aggravio al consumo di risorse nei vari comparti ambientali (acqua, energia, ...)." (SIA RWM, paragrafo 7 – Conclusioni, pag. 166)

Conclusione non solo ingiustificata, per quanto appena riferito, ma anche inverosimile alla luce di quanto emerge dalle stesse relazioni progettuali e dalle integrazioni fornite dall'azienda. Ad esempio la stessa azienda proponente indica come la realizzazione dei soli "Nuovi reparti R200 ed R210" abbia comportato la distruzione di 48.700 m² di vegetazione originaria Parte I delle Risposte alle richieste della RAS con nota del 10/8/2024, punto 12, pag. 52), cosa che evidentemente non viene valutata come impatto ambientale.

È innegabile che gli interventi realizzati in seguito al progetto di ampliamento dello stabilimento RWM di Domusnovas – Iglesias hanno avuto impatti importanti sull'ambiente circostante, sugli habitat presenti, sulla flora e sulla fauna. Per una descrizione dell'ambiente in cui è inserito lo stabilimento RWM e sugli habitat presenti si rimanda alla relazione della dott.ssa Flavia Sicuriello allegata a queste osservazioni.

Gli scriventi non sono ovviamente in grado di valutare in modo completo ed esaustivo gli impatti ambientali dovuti all'ampliamento dello stabilimento RWM, impatti che devono essere comunque molto rilevanti, come risulta dalle valutazioni quantitative, seppur parziali, riportate nella relazione del Dott. Leonardo Marotta allegata a queste osservazioni (paragrafi 3,4,5, e6).

Di fronte a questo atteggiamento di chiusura da parte dell'azienda proponente risulta evidentemente impossibile intraprendere una valutazione esaustiva e completa degli impatti su tutte le matrici ambientali, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio, conseguenti al progetto di ampliamento

dello stabilimento RWM di Domusnovas – Iglesias, il che deve condurre inevitabilmente a una conclusione negativa della procedura di VIA ex-post.

11) Rischio incendio e carenze nella gestione del rischio di incidente.

La questione è stata sollevata nelle osservazioni presentate dal COBAS scuola Cagliari e dall'Unione Sindacale di base il 16/4/2023 al Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali della RAS, , a cui ha replicato l'azienda Proponente nelle sue controdeduzioni del luglio 2017 (punti 1aa, 1ab, 1ac , e 1ar).

L'azienda proponente non ha fornito alcun elemento per valutare il rischio di incendio nello stabilimento e nelle aree circostanti, anche in seguito a un eventuale incidente. Sostiene che l'unico incidente di cui si debba tener conto è la detonazione accidentale e il disastro provocato dall'onda d'urto conseguente. L'argomento è irragionevole, sia perché un incendio può essere provocato anche da eventi molto meno catastrofici, come un banale incidente stradale o le scintille conseguenti a un urto, sia perché anche un evento catastrofico come la detonazione accidentale di un ordigno, specie se accade in estate, indubbiamente provocherebbe incendi nelle aree circostanti.

In merito alla mancanza di un Piano di Emergenza per le aree Esterne (PEE) l'azienda conferma che l'impianto continua a esserne privo. Il piano attualmente ancora in vigore risale infatti al 2012, fa riferimento a una produzione prevalentemente civile dello stabilimento (cessata oltre dieci anni fa) e considera inesistente il rischio idrogeologico. La normativa prevede che il PEE debba essere aggiornato a ogni modifica rilevante degli impianti e della produzione, ed in ogni caso almeno ogni 5 anni, dunque il PEE relativo all'impianto RWM di Domusnovas-Iglesias è totalmente inadeguato e privo di ogni validità.

Risponde al vero che nel sito della Prefettura di Cagliari un anno fa (il 20 febbraio 2023) è stato pubblicata una bozza di proposta per un PEE aggiornato, ma tale bozza non è mai stata approvata, perché contiene evidenti irregolarità, che gli scriventi hanno anche contestato con una nota scritta. Dunque, allo stato attuale, lo stabilimento RWM di Domusnovas-Iglesias resta privo di un Piano di Emergenza per le aree Esterne adeguato e in corso di validità.

Parte Terza

Considerazioni sul documento “Parte I: risposta alle integrazioni e chiarimenti richiesti dalla RAS, Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali.

Le risposte presentate alle richieste risultano incomplete, reticenti, lacunose ed evasive. Esse confermano i vizi già rilevati nelle precedenti osservazioni della procedura di VIA ex post in corso.

Richiesta 1 – *Richiesta di integrare la descrizione di tutti gli interventi e il loro impatto realizzati dal rilascio dell’AIA, ad esclusione del Campo Prove R140 e dei reparti R200 e R210*

La risposta rimanda all’allegato 1.1_Storico interventi 2010-2021 che per buona parte risulta oscurato e pertanto illeggibile proprio nelle parti che riguardano i numerosi interventi realizzati e i loro impatti, diversi dai reparti R200, R210 e Campo prove 140. Risulta pertanto impossibile qualsiasi commento da parte dei portatori di interesse

Richiesta 2 – *Planimetria di dettaglio con la sovrapposizione delle aree mappate a pericolosità idrogeologica del PAI vigente*

Si insiste sul fatto che la VIA riguardi esclusivamente il Campo Prove 140 e i due reparti R200 ed R210 e non l’intero ampliamento per cui il richiedente non ritiene di dover dare alcuna risposta alla richiesta del SVIA.

Si fa riferimento all’Allegato 2.1 che avrebbe dovuto mostrare una sovrapposizione delle aree PAI con il reticolo idrografico, ma anch’esso è completamente oscurato.

Richiesta 3 – *Allegare gli studi di richiesta di modifica del reticolo idrografico all’interno dell’area di proprietà RWM*

Lo studio allegato è antecedente la data di approvazione definitiva della variante al PAI deliberata dal comune di Iglesias e approvata dall’Agenzia Reg.le del distretto idrografico della Sardegna.

La richiesta di modifica del reticolo idrografico presentata dalla richiedente sembrerebbe finalizzata soprattutto a superare i vincoli idrogeologici conseguenti all'esistente reticolo idrografico e di conseguenza sanare situazioni di irregolarità derivanti dalla realizzazione di edifici e/o infrastrutture in dette aree.

La risposta rimanda agli allegati 3.1, 3.2 e 3.3 come gli altri di impossibile lettura a causa dei copiosi oscuramenti, di cui l'allegato 3.1 risale al 2018 e pertanto non attendibile in quanto fa riferimento al mancato adeguamento del PUC del comune di Iglesias al PAI. Al momento invece il comune di Iglesias ha adottato una prima deliberazione di adeguamento del PUC al PAI con i conseguenti allegati tecnici dai quali si individuano numerose aree di criticità idraulica all'interno delle aree di proprietà della richiedente.

Richiesta 4 – *Descrizione dei processi produttivi svolti nei vari reparti dello stabilimento dedicati alle lavorazioni metalmeccaniche e alla miscelazione e caricamento degli esplosivi.*

Non compare nella richiesta avanzata dal Servizio VIA della Regione nessuna richiesta di informazioni in merito al procedimento chimico che avviene nel processo produttivo dello stabilimento. Tale richiesta sarebbe dovuta essere formulata in conseguenza della sentenza del Consiglio di Stato n. 7490/2021 del 10.11.2021 che ha chiarito oltre ogni ragionevole dubbio che lo stabilimento RWM Italia di Domusnovas-Iglesias è un "Impianto chimico integrato", ossia un impianto per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazioni chimiche, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro per la fabbricazione, di esplosivi indicati nell'allegato A1, punto 5, della deliberazione Regionale n. 45/24 del 27 settembre 2017 e dell'Allegato A1, punto 6.6, della deliberazione n. 34/33 del 7 agosto 2012, nonché dell'Allegato IV alla Parte Seconda, D. Lgs. 152/2006.

Anche in merito alla richiesta di fornire la descrizione dei processi produttivi che avvengono all'interno dello stabilimento la Proponente ritiene di non dover fornire alcuna informazione considerando i numerosi reparti diversi dal Campo Prove 140 e R200 e R210 non interessati alla VIA.

Anche in questo caso si rimanda alla sentenza del Consiglio di Stato 7490/2021 del 10.11.2021 che ha indicato tra i motivi dell'annullamento dei provvedimenti di assenso e di non assoggettamento a VIA proprio la circostanza che il complessivo ampliamento dello stabilimento industriale fosse stato frazionato in singoli interventi che non erano confluiti nel procedimento di valutazione di impatto

ambientale, e che, di conseguenza, risultasse elusa la disciplina di tutela ambientale di cui al D.Lgs. n.152/2006 (Cfr Par. 10.1, Sent. CdS, 7490/2021).

Appare quindi evidente, anche da un'attenta lettura della sentenza, che il proseguimento dell'attività produttiva e il rilascio di eventuali nuove autorizzazioni edilizie è obbligatoriamente condizionato alla valutazione unitaria delle opere in progetto.

Tale obbligo viene richiamato dalla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 15208 del 7.10.1996 *"Presupposto, dunque, per il corretto svolgimento di tale procedura appare essere necessariamente la prospettazione del progetto dell'intera opera rientrante in una delle categorie di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377/1988, o di quello relativo alla globalità degli interventi su opere già esistenti, ove si versi nell'ipotesi prevista dal comma 2 del medesimo articolo"*.

Non solo quindi un progetto dell'intera opera, ma un progetto industriale organico relativo alla globalità degli interventi comprese le opere già esistenti, in sintesi lo stabilimento attualmente in produzione e tutti gli interventi eseguiti in funzione dell'ampliamento dello stabilimento.

Oltre alla difficoltà di capire dove vengono stoccati i rifiuti, nelle informazioni cui è stato possibile accedere si parla di stoccaggi temporanei dei vari rifiuti, più o meno pericolosi e/o speciali. Dalla documentazione prodotta non si riesce a capire se esiste e quale sia la destinazione finale dei rifiuti prodotti nello stabilimento.

Un'altra affermazione non chiara riguarda la destinazione finale delle acque prodotte nei vari reparti che si chiarisce, non sono acque reflue industriali e che pertanto "vengono gestite come rifiuti liquidi".

Resta il mistero sulla destinazione finale dei cosiddetti rifiuti liquidi.

Richiesta 6 — *Descrizione degli effetti complessivi dell'incremento di produzione riconducibili a maggiori emissioni acustiche e in atmosfera.*

Nella risposta alla richiesta la Proponente, rimandando al capitolo rumore dello SIA, assicura che "... i livelli di rumore attualmente presenti, sono compatibili per un'area appartenente ad una classe II (Area prevalentemente residenziale) anche con il funzionamento contemporaneo di tutte le attività..."

Considerata la stretta vicinanza dell'Area protetta si sarebbe invece dovuta considerare la classe I (Area particolarmente protetta) che considera valori limite assoluti di emissione di gran lunga inferiori

ed incompatibili con la presenza di un'area protetta. (Per maggiori dettagli sulla compatibilità dello stabilimento con la vicina area protetta, si rimanda alle considerazioni relative alla Richiesta 15).

Richiesta 12 – *Piano di riqualificazione ambientale: riportare le planimetrie indicanti le superfici dalle quali è stata eliminata la vegetazione e quelle oggetto degli interventi di riqualificazione*

La risposta chiarisce finalmente che l'ampliamento dello stabilimento ha comportato il disboscamento di circa 5 ettari di zona boschiva dove erano presenti alberi di età superiore ai 30 anni, compensati con la ripiantumazione con alberi in fitocella di un'area di circa 6 ettari.

Un bilancio ambientale indubbiamente negativo visto che occorreranno almeno altri 30 anni per raggiungere gli stessi effetti positivi sull'ecosistema generati dal bosco distrutto.

Si rimanda alle allegate relazioni del dott. Marotta e dott.ssa Sicuriello per maggiori dettagli sui danni naturalistico-ambientali causati dalla realizzazione del nuovo impianto RWM.

Richiesta 13 – *Analisi costi benefici*

La risposta rimanda all'allegato 13.1: Analisi Costo Benefici.

L'allegato, stando alle parti leggibili, presenta un'analisi impietosa dell'economia del Sulcis Iglesiente, raffrontandola con quella italiana, non si capisce perché non anche con quella sarda, per concludere che "Il Sulcis-Iglesiente viene considerato uno dei territori più poveri d'Italia".

Conclusione comunque condivisibile anzi, se raffrontassimo gli stessi dati economici con quelli europei scopriremo che il territorio nel quale opera la RWM è tra i più poveri d'Europa.

Questo nonostante la presenza nel territorio della fabbrica RWM e di alcune altre industrie tutte con la stessa caratteristica di fondo: attività industriali più o meno energivore, inquinanti, insalubri e ad alto rischio di incidente rilevante, del tutto estranee al territorio e alle sue risorse, che si son insediate grazie proprio alla povertà presente con promesse di rinascita economica e sociale mai mantenute.

Tornando all'analisi costi benefici presentata dalla proponente e ai numeri non disponibili ci si chiede se questi siano stati oscurati perché non attendibili e quindi non corrispondenti quindi alle cifre presenti nei bilanci della società. Nel caso invece questi dati corrispondessero a quelli presentati nei bilanci societari non si capisce perché censurarli, visto che i bilanci sono accessibili al pubblico.

In definitiva si tratta di un'analisi costi benefici non utile ai fini della procedura di VIA in quanto non confrontabile con i veri dati dei bilanci presentati dalla stessa società.

Se abbandoniamo quindi questi inutili documenti e analizziamo i dati certi presenti nei bilanci della società, verifichiamo che a fronte delle dichiarazioni di RWM, relative al positivo impatto occupazionale sul territorio dello stabilimento di Domusnovas, il numero di lavoratori stabili risulta fermo da molti anni ad un valore inferiore alle 100 unità, mentre è stato sempre fortemente altalenante quello dei precari, con gravi ricadute negative sulla struttura occupazionale e sociale del territorio.

Appare inoltre abbastanza chiara l'inaffidabilità economica della società in quanto, come affermato dalla stessa Proponente, dipendente dalla "... volatilità e imprevedibilità del mercato internazionale della Difesa fortemente condizionato da fattori geopolitici incontrollabili...".

Insicurezza derivante anche da leggi e norme che possono in qualsiasi momento bloccare l'export di bombe e ordigni verso paesi in guerra, come è già accaduto negli anni dal 2019 al 2022 quando sono state prima sospese e poi annullate le licenze per l'esportazione di bombe d'areo e altre munizioni verso paesi in guerra.

La presenza di un'attività ad alto rischio di incidente rilevante e ad alto impatto ambientale, con più che evidenti problematicità sul piano etico, non è di certo un fatto positivo all'interno di un'area con fortissima vocazione al turismo culturale, archeologico, e naturalistico, dove si trovano alcuni dei più bei paesaggi della Sardegna e aree forestali e montane tra le più importanti d'Europa, anzi, determina di fatto un freno allo sviluppo.

Esistono per fortuna nel territorio realtà produttive meno impattanti sotto l'aspetto ambientale e sociale, eticamente sostenibili che garantiscono tenori di vita dignitosi per quanti vi operano. Basti ricordare che il Sulcis-Iglesiente, con la valle del Cixerri, del cui bacino fa parte anche l'area della Rwm, ha grandissime potenzialità agricole, ancora poco sfruttate, da preservare, tanto rispetto a possibili inquinamenti industriali, soprattutto nel caso di ampliamento degli insediamenti già esistenti, tanto dall'esercizio di attività agricole non del tutto sostenibili. Su questo piano si rileva la presenza di numerosi sforzi da parte del GAL Sulcis-Iglesiente-Guspinese e degli enti regionali per l'agricoltura che, da tempo, hanno impostato una promozione attenta di tutte le iniziative tese a preservare i prodotti agricoli tradizionali, i metodi di coltura meno impattanti e l'agricoltura biologica. Sforzi certamente in controtendenza rispetto ai progetti di ampliamento della RWM.

A questi si è aggiunta, a partire dal 2021, l'attività di un'Associazione di Categoria denominata Rete Warfree che, in poco tempo, ha già associato oltre 90 professionisti e imprenditori in tutta la Sardegna, tra i quali 25 sono operatori agricoli e turistici del Sulcis-Iglesiente, accomunati dall'obiettivo di promuovere un'economia autodiretta, libera, sostenibile, pacifica e solidale, in un territorio aggredito da attività militari e di produzione di armamenti, oltre che da industrie energivore e inquinanti. Solo nel Sulcis-Iglesiente, le piccole imprese aderenti alla Rete Warfree hanno già oltre 50 addetti, con valori occupazionali ed economici in rapida crescita.

Solo la promozione di questo genere di attività a basso impatto ambientale e alta attenzione rispetto ai temi della responsabilità sociale, insieme al contrasto verso tutte le iniziative ad elevata estrazione di valore, tra le quali tutti gli studi economici annoverano anche le fabbriche di armi (vedi ad esempio: R. Caruso, Chiamata alle armi. I veri costi della spesa militare in Italia, ed. Egea e F. d'Aprile, Crisi globali e affari di piombo. Politica e industrie italiane nel mercato internazionale delle armi da guerra, ed. SEB27), potrà nel tempo portare al riscatto economico di un territorio per troppi lustri oggetto di sfruttamento senza scrupoli.

Per questi motivi si ritiene che non sia accettabile la narrazione secondo la quale RWM possa essere considerata un promotore di sviluppo locale, mentre sono evidenti i rischi per il territorio sotto il piano economico, ambientale, paesaggistico, turistico e sociale, legati alla sua presenza, oltre naturalmente al danno globale, sotto gli occhi di tutti, che i prodotti di RWM determinano per l'umanità, essendo utilizzati in molti teatri di guerra, nel mondo, al fine di produrre morte e devastazione.

Richiesta 15 – *Studio di incidenza finalizzato a valutare l'eventuale impatto determinato dall'esercizio dello stabilimento sull'integrità della ZSC "Monte Linas-Marganai"*

La Proponente insiste nel richiamare la delibera G.R. n. 3/26 del 15.1.2019 con la quale la Regione escludeva la necessità di sottoporre l'intervento a Valutazione di Impatto Ambientale e di Incidenza. Vale la pena ricordare che tale deliberazione è stata dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato proprio perché l'intervento non è stato assoggettato ad una attenta valutazione ambientale. Richiamare quindi tale delibera significa persistere negli errori commessi precedentemente e riproporre una metodologia di VIA già cassata dal tribunale amministrativo.

Tra l'altro, l'obbligatorietà di un'attenta valutazione degli aspetti ecosistemici e conservazionistici è supportata anche dall'inserimento di tutta l'area interessata dall'intervento all'interno della zona

proposta per l'espansione del SICp nel Piano di Gestione del SIC stesso redatto nel 2007 (TAV.8 – TAV.8.1) e ancora in vigore.

La Proponente allega il documento 15.1 intitolato Studio di Incidenza redatto dal dott. Enrico Calvario, ma non lo considera *“... a tutti gli effetti come un vero e proprio Studio di Incidenza di cui alla Valutazione Appropriata (Livello II della V.Inc.A.) poiché, in seguito alla presentazione dello screening (livello I della V.Inc.A.), allegato allo Studio di Impatto Ambientale, da parte del Proponente, non si è avuto alcun esito negativo da parte dell'Autorità Competente in materia e, conseguentemente, si è rientrati nella fattispecie di difetto di motivazione e giustificazione atto a identificare la sussistenza di possibili impatti sui siti della rete Natura 2000, tali da determinare il successivo assoggettamento del progetto alla Valutazione Appropriata (Livello II della V.Inc.A.).”* Anche in questo caso è bene ricordare che le precedenti autorizzazioni rilasciate da Comune e Regione sono state annullate dalla già citata sentenza del Consiglio di Stato e che *“Il procedimento autorizzatorio relativo ai nuovi Reparti e al Campo prove 140 dovrà infatti essere rinnovato ab imis.”*

L'Allegato 15.1 riporta lo Studio di Incidenza relativo al Nuovo campo prove R140 e ai due reparti R200 ed R210, nessun dato ed analisi sull'impatto creato alla biodiversità presente nella ZSC dalle altre decine di reparti, edifici e strutture realizzati in questi anni per l'ampliamento dello stabilimento (si tratta di circa 100 titoli abilitativi⁷).

Limitando lo studio ai 3 soli reparti esso contiene una serie di vizi originali che inficiano l'intero Studio di Incidenza:

- Viene considerata la distanza di 800 mt tra la ZPS e il punto delle emissioni inquinanti e non quella corretta di 348 mt (distanza tra l'area protetta e il limite esterno dello stabilimento come ricavabile dal geoportale);
- Si prendono in considerazione gli effetti inquinanti del Campo prove R140 e dei reparti R200 ed R210 e non le emissioni (atmosferiche, sonore etc...) attuali e future dell'intero stabilimento, ampliamento e stabilimento attualmente in produzione;

⁷ Per un elenco parziale degli interventi che fanno parte del piano di potenziamento dello stabilimento RWM si vedano gli allegati 1 e 2 del documento presentato a codesto ufficio in data 02/01/23

- Lo studio non prende in considerazione la presenza di aree umide (testimoniata dalla documentazione fotografica, dalla serie storica ortofotografica e dalla cartografia disponibile) quali l'alveo del Rio Gutturu Mannu, i due specchi d'acqua perenni di circa 1.800 m² in continuità con un piccolo corso d'acqua a regime torrentizio, che rendono fortemente probabile la presenza degli habitat 92AO "Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*", 92DO "Gallerie e forteti ripari meridionali dei Nerio- Tamaricetea e Securinegion tinctoriae", 3290 "Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo Agrostidion", anche all'interno dell'area in oggetto, considerata la vicinanza con l'attigua ZSC.
- Non sono stati presi in esame gli effetti anche irreversibili sulle specie protette dalla ZSC nella fase di cantiere, durante la quale, e per molti mesi, nell'area hanno lavorato contemporaneamente numerose macchine operatrici che hanno scavato e movimentato migliaia di mc di suolo, alterando irrimediabilmente l'intera vallata e apportando sostanziali modifiche alla morfologia del terreno.

Pur con i suoi limiti lo studio redatto dal dott. Enrico Calvario riconosce che⁸ *"Un possibile effetto perturbativo generato dalle detonazioni potrebbe condurre i singoli individui delle specie ornitiche potenzialmente presenti nell'area di studio, a mettere in atto dei momentanei comportamenti di fuga (Baranes et al., 2011). Ciò può risultare problematico durante il periodo riproduttivo, con femmine in cova che possono momentaneamente abbandonare il nido, con il rischio della perdita della covata sia a causa del raffreddamento delle uova sia per predazione.... "* e *"suggerisce la necessità di prevedere aspetti precauzionali, al fine di escludere la possibilità di eventi perturbativi significativi a carico delle specie ornitiche potenzialmente presenti, soprattutto come nidificanti."* In particolare *"in caso di test con quantitativo di esplosivo pari a 10 kg, che porterebbero a valori acustici percepiti superiori a quelli finora presi in esame."*

Anche il tecnico nominato dalla RWM ha appurato quindi che il danno all'avifauna derivante dalla rumorosità dell'impianto esiste e che questo può allontanare gli uccelli. La stessa letteratura scientifica ricorda come molte specie di uccelli siano fortemente disturbate dall'inquinamento acustico, specie dalle sorgenti impulsive, e che tendano ad allontanarsi dalle aree soggette a inquinamento acustico

⁸ pag. 57 Allegato 5.1 - Studio di Incidenza

anche a livelli notevolmente inferiori ai 55 dB(A) diurni fissati per la Classe seconda del DPCM 14/11/1997, che quindi non costituisce un valore cautelativo adeguato.

Appare chiaro quindi che la presenza dello stabilimento è incompatibile con l'ecosistema dell'area tutelata dalla rete Natura 2000 in quanto essa non rispetta il criterio di non dover arrecare danno agli habitat e delle specie presenti nel sito.

Nel caso in esame non viene rispettato l'obiettivo europeo di *“massima conservazione dei siti, sia in via diretta (per piani e progetti da ubicarsi all'interno dei siti protetti) sia in via indiretta (per piani e progetti da ubicarsi al di fuori del perimetro delle dette aree, ma idonei comunque ad incidere, per le caratteristiche tecniche del progetto o la collocazione degli impianti o la conformazione del territorio, sulle caratteristiche oggetto di protezione), con attenzione sia all'impatto singolo del progetto specificamente sottoposto a valutazione, sia all'impatto cumulativo che potrebbe prodursi in connessione con altro e diverso piano o progetto”*⁹.

In conclusione, rispetto alla richiesta del Servizio VIA, la Proponente non ha dato risposte credibili, ma ha presentato una Valutazione di Incidenza che essa stessa non riconosce come tale e che comunque non analizza le interferenze di piani, progetti ed interventi non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie tutelate, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale dell'area tutelata. Si ricorda a tal proposito che la direttiva “Habitat” si basa implicitamente sull'applicazione del principio di precauzione, nella misura in cui essa prescrive che gli obiettivi di conservazione di Natura 2000 debbano prevalere sempre in caso di incertezza.

PERTANTO

premesso che le sopra esposte “OSSERVAZIONI” integrative rispetto alle precedenti, presentate a seguito della nuova documentazione pubblicata nel portale SIRA della RAS, dall'associazione Italia Nostra onlus, legalmente riconosciuta quale portatrice d'interessi diffusi e collettivi, vengano motivatamente considerate nell'ambito del presente procedimento di valutazione d'impatto ambientale ex-post da parte delle autorità competenti, ai sensi degli artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. e 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.,

⁹ Cf. Consiglio di Stato sent. Sez. IV 29 novembre 2018 n. 6773

SI CHIEDE

Come dichiarato il premissa alle presenti osservazioni, per i sopra descritti motivi, **la non compatibilità ambientale** dell'intero ampliamento dello stabilimento di produzione di esplosivi ad uso militare e di bombe e proiettili ubicato nei comuni di Domusnovas ed Iglesias o, in subordine, l'inammissibilità dell'istanza depositata dalla Società RWM Italia S.p.A. relativa al procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) "ex post", comprensivo della Valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.) per la realizzazione del "Nuovo Campo Prove R140 e dei Nuovi Reparti R200 e R210", pubblicata nel portale Sardegna Sira in data 18 ottobre 2022 in quanto non rispondente ai requisiti richiesti dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7490/2021.

Lì, 28 febbraio 2024

Distinti saluti

F.to

Mauro Gargiulo
Presidente Italia Nostra Sardegna

Graziano Bullegas
Segretario Italia Nostra Sardegna

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si dichiara di essere informati che i dati personali forniti saranno trattati dall'ass.to Reg.le della Difesa dell'Ambiente in qualità di titolare del trattamento, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti osservazioni sono presentate e per il quale la presente dichiarazione viene resa. Si dichiara inoltre di essere informati circa la natura obbligatoria del conferimento dei dati e che sono garantiti tutti i diritti previsti dall'art.7 "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" del D.Lgs. 196/2003.

Lì, 28 Febbraio 2024

Mauro Gargiulo
Presidente Italia Nostra Sardegna

Graziano Bullegas
Segretario Italia Nostra Sardegna

Le presenti osservazioni sono state redatte con la collaborazione dei consulenti tecnici:

prof. Salvatore Carboni

arch. Gabriele Casu

dott. Massimo Coraddu

arch. Maria Paola Falqui

dott. Leonardo Marotta

dott.ssa Flavia Sicuriello

ELENCO ALLEGATI E RELAZIONI TECNICHE PRESENTATI CON LE OSSERVAZIONI DEL 16.05.2023

Relazioni tecniche

- La relazione del prof. Leonardo Marotta, PhD, Ambientologo - Analisi della V.I.A “ex post” presentata dalla RWM Italia spa per il Progetto “Nuovo Campo Prove R140 e Nuovi Reparti R200 e R210” in loc. San Marco in agro di Iglesias (SU) - 15 Maggio 2023;
- La Relazione tecnica dell’arch. Maria Paola Falqui - Note sulla V.I.A “ex post” presentata dalla RWM Italia spa per il Progetto “Nuovo Campo Prove R140 e Nuovi Reparti R200 e R210” in loc. San Marco in agro di Iglesias (SU);
- La Relazione tecnica del prof. Salvatore Carboni - Informazioni geologico-ambientali sul territorio interessato dalle attività della Società Esplosivi Industriali S.p.A.- RWM.

Elenco Allegati già presentati alle Osservazioni presentate da Italia Nostra Sardegna il 16/5/2023 al Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali della RAS

- All. 1 Progetto per la realizzazione del Campo Prove 140 - Stralcio Planimetrico e Planimetria generale dello stabilimento – 24/11/2016;
- All. 2 Planimetria generale dello stabilimento – 13/02/2019;
- All. 3 Visura ordinaria 2 gennaio 2019 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia;
- All. 4 Istanza di valutazione progetto in materia di prevenzione incendi – relativa al magazzino gestito da RWM Italia Spa nella Zona Industriale di Iglesias - Località Sa Stoia – 04/04/2014;
- All. 5 Comune di Iglesias, Ufficio Attività Edilizie, Parere tecnico edilizio per Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona relativa alla Pratica SUAPE n°7084, Prot. n°30333 del 9/07/2018;
- Allegato 6 – Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, Comunicazione al Comune di Iglesias - pratica num. 7084 del 07/07/2018 – Endoprocedimento EP5886 AUA: Notifica ADIS - Prot. N. 1910 del 28/02/2019;

- All. 7 Relazione RWM RT4900306 Pratica codice SUAP 4461 – 15 Ottobre 2017 firmata dal Dott. Geologo Mauro Pompei della società Geotechna S.r.l., fa parte del fascicolo di indagine della Procura di Cagliari R.N.R. 7936/2019;
- All. 8 Relazione presentata da RWM Italia S.p.a. sulla “Valutazione delle emissioni diffuse delle polveri in fase di cantiere” del febbraio 2018, redatta da Ecol Studio S.p.A. , nell’ambito della procedura di VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE della REALIZZAZIONE DEL CAMPO PROVE R140 PRESSO LO STABILIMENTO DI DOMUSNOVAS (la relazione è stata acquisita in seguito alla richiesta di accesso agli atti effettuata da Italia Nostra a marzo 2018);
- All. 9 Planimetria generale dello stabilimento – 13/02/2019 – nella quale è stata evidenziata la fascia di rispetto di 150 metri dal corso del rio Figu che attraversa lo stabilimento;
- All. 10 Relazione Tecnica RT4900297 “NUOVI REPARTI R200 E R210 DA ADIBIRSI ALLA MISCELAZIONE, CARICAMENTO E FINITURA DI MANUFATTI ESPLODENTI” del 10/10/2017;
- All. 11 Ufficio SUAP del comune di Iglesias con il PROVVEDIMENTO UNICO N. 76 del 17 agosto 2020;
- All. 12 Ufficio SUAP del comune di Iglesias con il PROVVEDIMENTO UNICO N. 65 del 21 luglio 2020;
- All. 13 Ufficio SUAP del comune di Iglesias convocazione di una conferenza dei servizi il 28 gennaio 2019 (Numero protocollo: 4677) per la “modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale, di autorizzazione all’esecuzione di opere in alveo e variante in corso d’opera del Progetto per la realizzazione della substation I212, la realizzazione del piazzale esterno A54”
- All. 14 Relazione RT4900312 Variante in Corso d’Opera al Provvedimento Unico n. 11 del 26/09/2017 per l’Ampliamento del Piazzale Fronte ingresso, nello Stabilimento Industriale RWM Italia Spa di Domusnovas – del 20 Ottobre 2017, firmata dal Progettista Palmiro Palmas, fa parte del fascicolo di indagine della Procura di Cagliari R.N.R. 7936/2019;
- All. 15 Prime 40 pagine della Relazione Tecnica del consulente della Procura di Cagliari, Ing. Alessandra Salvato.

ULTERIORI ALLEGATI ALLE PRESENTI OSSERVAZIONI

RELAZIONI TECNICHE

Le relazioni tecniche allegate integrano e sviluppano ulteriormente i contenuti delle presenti osservazioni delle quali sono parte integrante

- La relazione del prof. Leonardo Marotta, PhD, Ambientologo – relazione sull’analisi degli impatti ambientali – 28 Febbraio 2024;
- La Relazione degli arch. Maria Paola Falqui e arch. Gabriele Casu Ampliamenti dello stabilimento RWM Italia spa di Domusnovas-Iglesias – Febbraio 2024;

- La Relazione tecnica del prof. Salvatore Carboni - Informazioni geologico-ambientali sul territorio interessato dalle attività della Società Esplosivi Industriali S.p.A.- RWM – 26 Febbraio 2024;
- Relazione tecnica della dott.ssa Flavia Sicuriello, PhD Ecologia forestale – Aspetti naturalistici – Febbraio 2024

ALLEGATI

- All. 16 Sentenza N. 7490/2021 del Consiglio di Stato;
- All. 17 Sentenza N. 01777/2023 del Consiglio di Stato;
- All. 18 Relazione dell'ing. Palmiro Palmas del 25 febbraio 2019 in merito all'ispezione ai cantieri all'interno dello stabilimento effettuata il 15 febbraio 2019 (acquisito con il fascicolo di indagine della Procura di Cagliari R.N.R. 7936/2019);
- All. 19 Relazione Tecnica RWM RT4900126 PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPO PROVE 140 (REPARTO R140 E CASAMATTA X140), PRESSO LO STABILIMENTO DI RWM ITALIA SPA DI DOMUSNOVAS (CI) del 24/11/2016, firmata dal Progettista Palmiro Palmas, fa parte del fascicolo di indagine della Procura di Cagliari R.N.R. 7936/2019;
- All. 20 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato alla difesa dell'Ambiente ; “Nuovo Campo Prove R140” in comune di Iglesias – Proponente: RWM Italia S.p.A. – V.I.A. “ex post” – Istanza di prosecuzione delle attività del Campo Prove R140 ai sensi dell'art. 29, co. 3 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i. e dell'art. 11, co. 2 delle Direttive regionali in materia di V.I.A. e di P.A.U.R. Riscontro.”; Il Direttore del Servizio Daniele Siuni, 15/6/2022.
- All. 21 Relazione GeoTechna, “Progetto per la realizzazione del nuovo Campo Prove R140 - Relazione sull'utilizzo di terre e rocce di scavo”, 2 Marzo 2017, fa parte del fascicolo di indagine della Procura di Cagliari R.N.R. 7936/2019;
- All. 22 Relazione RT4900155 Ampliamento del Piazzale Fronte ingresso Stabilimento Industriale RWM Italia Spa di Domusnovas - del 14 Dicembre 2016, firmata dal Geom. Ignazio Pibia. Fa parte del fascicolo di indagine della Procura di Cagliari R.N.R. 7936/2019;
- All. 23 Relazione RT4900352 - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPO PROVE 140 (REPARTO R140 E CASAMATTA X140), PRESSO LO STABILIMENTO DI RWM ITALIA SPA DI DOMUSNOVAS (CI) – del 9/2/2018. Fa parte del fascicolo di indagine della Procura di Cagliari R.N.R. 7936/2019;
- All. 24 Relazione “Valutazione delle emissioni diffuse delle polveri in fase di cantiere” del febbraio 2018, redatta da Ecol Studio S.p.A., nell'ambito della procedura di VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE della REALIZZAZIONE DEL CAMPO PROVE R140 PRESSO LO STABILIMENTO DI DOMUSNOVAS. Acquisita con richiesta di accesso agli atti di Italia Nostra presso il Servizio Valutazioni Impatti Ambientali della R.A.S. a marzo 2018;
- All. 25 Comunicazione della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari inviata all'Avvocatura dello Stato di Cagliari con prot. n. 1295 del 23 gennaio 2019 a firma della Soprintendente M. Picciau e del funzionario dell'area legale F. Brianda;

- All. 26 Comunicazione della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari inviata all'Avvocatura dello Stato di Cagliari con prot. n. 6944 del 15/04/2019 a firma della Soprintendente M. Picciau e del funzionario dell'area legale F. Brianda. Fa parte del fascicolo di indagine della Procura di Cagliari R.N.R. 7936/2019.

Recapito:

Italia Nostra Sardegna

sardegna@italianostra.org

italianostrasardegna@pec.it